SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero dei lavori pubblici

CIRCOLARE 18 febbraio 1999, n. **919.**

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1999.

99A1699

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1998. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

99A1625

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 febbraio 1999, n. **53.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari e le organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari e le organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello stesso scambio di note.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE

No. 388

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to acknowledge receipt of the note of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic concerning a bilateral work agreement, relating to the employment of dependents of diplomatic agents, consular personnel and administrative and technical staff sent officially by both governments, of the following contents:

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the United States of America and has the honor to inform that the Government of the Italian Republic, in the spirit of genuine cooperation that characterizes the relations between the two countries, would agree to sign a bilateral work agreement relating to the employment of dependents of diplomatic agents, consular personnel and administrative and technical staff sent officially by both government.

To this end, the Ministry of Foreign Affairs proposes the following text:

1. Dependents of diplomatic agents, consular personnel and administrative and technical staff sent officially by the Government of the United States to serve in Italy at the Embassy, Consular Offices and missions to international organizations and dependents of diplomatic agents, consular personnel and administrative and technical staff sent officially by the Government of the Republic of Italy to serve in the United States at the Embassy, Consular Offices and missions to international organizations shall be authorized - on the basis of reciprocity and under the conditions set forth below - to be employed in the receiving country except as noted in paragraph 7.

2. The provisions contained in this agreement shall be applied to the following categories of dependents:

a) spouses;

b) unmarried children between the ages of 18 and 21;

c) unmarried children between the ages of 18 and 23 who are in full time attendance at a post-secondary educational institution;

d) unmarried children who are physically or mentally disabled.

3. Procedures for granting employment authorization to dependents are as follows:

In Italy the Embassy of the United States in Rome will send the Office of Diplomatic Protocol of the Italian Republic, by diplomatic note, the name of the person, currently in Italy, who has received an acceptable work offer. The Office of Diplomatic Protocol of the Italian Republic will then provide a written approval for the initiation of the enrollment of the dependent on the employment lists in the district labor Office, where documentation about the job has been submitted. Subsequently, the employer may hire the dependent directly, informing the provincial labor Office within the period required by current legislation. The employer will then apply for a Labor Book from the Labor Inspectorate of the relevant area.

In the United States, the Italian Embassy in Washington, D.C., must make an official request to the Office of Protocol at the Department of State for employment authorization in the United States. Upon presentation of an offer of employment, the documentation necessary for acceptance of the job in the United States will be given to the person in question after completion of the processing of the request and verification that the individual is a dependent of an official employee of the Italian government.

4. Persons referred to in paragraph 2 who have obtained employment authorization shall be subject, where applicable, to the existing fiscal, social security and employment legislation in the receiving country including legislation governing the recognition and equivalency of scholastic degrees and professional qualifications.

The aforegoing is without prejudice to the exceptions concerning insurance obligations provided by Article 7 of the Italian-American Social Security Agreement of May 23, 1973, to the extent applicable to cases falling under this article.

5. Should the individuals in question (referred to in paragraph 2) enjoy immunity from the jurisdiction of the receiving State in accordance with article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations or any other international agreement, it is agreed that immunity from civil and administrative jurisdiction and from the execution of civil or administrative orders or measures shall not be enjoyed for an act in the performance of such employment and with respect to matters related to such employment. If a competent judicial authority would prosecute a person mentioned in paragraph 2 for an act in the performance of such employment but for the individual's

immunity, the receiving State may request a waiver of the individual's immunity. The sending State shall give the request for waiver serious consideration.

6. Employment authorization shall be granted for a period not to exceed the duration of the accredited family member's official assignment.

7. Employment authorization shall always be subject to the condition that the requested position is not reserved by law to citizens of the receiving country. Authorization will not be granted to persons who have worked illegally in the receiving country or who have violated its fiscal or social security laws and regulations. Furthermore, authorization may be denied for reasons of national security.

8. Employment authorization shall not lead to changes in the family member's "status" relative to laws governing his domicile in accordance with international conventions regulating diplomatic and consular relations.

Should the above be acceptable to the Embassy of the United States of America, the Ministry of Foreign Affairs proposes that this note together with the Embassy's note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force upon receipt of final notification that all formalities by the respective countries' institutions have been fulfilled.
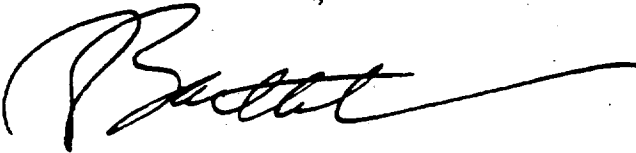
The duration of the agreement shall be indefinite with the option of withdrawal by each party with a 12 month written advance notice.

The Ministry of Foreign Affairs takes this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.

The Embassy of the United States of America agrees with the contents of the above mentioned note and takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.

Embassy of the United States of America,

Rome, June 9th 1997

To the Ministry of Foreign Affairs
of the Italian Republic

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. 388

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana relativa all'accordo bilaterale sull'attività lavorativa dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi, il cui testo è il seguente.

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di fattiva collaborazione che caratterizza i rapporti fra i due Paesi, intenderebbe sottoscrivere un accordo bilaterale allo scopo di permettere una attività lavorativa ai familiari a carico del Personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi.

Il Ministero degli Affari Esteri a questo proposito propone il seguente testo:

1. I familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dal Governo della Repubblica Italiana a prestare servizio negli Stati Uniti d'America presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali ed i familiari a carico del personale ufficialmente inviato dal Governo degli Stati Uniti a prestare servizio in Italia presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali saranno autorizzati - su base di reciprocità ed alle condizioni appresso indicate - a svolgere un'attività lavorativa subordinata nel Paese ricevente, salvo quanto previsto al punto 7.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle seguenti categorie di familiari a carico:

a) coniugi;

b) figli non sposati di età compresa tra 18 e 21 anni;

c) figli non sposati di età compresa tra 18 e 23 anni che frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;

d) figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

3. Le procedure per l'autorizzazione al lavoro dei familiari a carico saranno le seguenti:

In Italia l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma dovrà segnalare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con nota verbale il nominativo della persona, presente in Italia, che ha ricevuto un' offerta di lavoro subordinato alla quale intende corrispondere. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare a carico, nelle liste di collocamento presso la Sezione Circoscrizionale, previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente il datore di lavoro, richiamandosi all'accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro dovrà rivolgersi altresì all'Ispettorato del lavoro competente per territorio per richiedere il libretto di lavoro del dipendente.

Negli Stati Uniti l'Ambasciata Italiana a Washington dovrà rivolgere una richiesta ufficiale all'Ufficio del Protocollo del Dipartimento di Stato per l'autorizzazione al lavoro negli Stati Uniti. La documentazione necessaria per l'accettazione di un impiego negli Stati Uniti verrà fornita alla persona in questione, dietro presentazione di un'offerta di lavoro, una volta completato l'esame di tale richiesta e verificato che si tratti di un familiare a carico di un dipendente ufficialmente accreditato dal governo italiano.

4. Le persone di cui al punto 2, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa subordinata, saranno assoggettate, ove ad esse applicabile, alla normativa vigente nel Paese ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, nonché di riconoscimento e di equipollenza di titoli di studio e di abilitazioni professionali.

Sono fatte salve le esenzioni in materia di assoggettamento all'obbligo assicurativo previste all'art. 7 dell' Accordo di sicurezza sociale italo-statunitense del 23 Maggio 1973, in quanto applicabili alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

5. Qualora le persone di cui al punto 2 godano delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente in base all'art. 31 della Convenzione di Vienna, alla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, e ad ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dalla esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile ed amministrativo siano escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa ed alle questioni derivanti dalla medesima. Qualora l'autorità giudiziaria competente intentasse azione giudiziaria nei confronti di una delle persone di cui al punto 2 per un atto compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa ma coperto da immunità, il Paese ricevente può richiedere l'esenzione dall'immunità. Il Paese di origine darà seria considerazione a tale richiesta.

6. L'autorizzazione al lavoro sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del dipendente accreditato.

7. L'autorizzazione al lavoro è in ogni caso subordinata alla condizione che l'impiego richiesto non sia riservato per legge ai cittadini del Paese ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nel Paese ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

8. L'autorizzazione al lavoro non comporterà variazioni dello "status" del familiare per quanto concerne le norme che regolano il domicilio ai sensi delle Convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche e consolari."

Il Ministero degli Affari Esteri propone, ove l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America concordi con quanto precede, che la presente nota e quella di risposta di codesta Rappresentanza costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell' avvenuto adempimento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Tale accordo avrà durata indeterminata salva la facoltà di recesso di ognuna delle parti con preavviso scritto di 12 mesi.

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America concorda sul contenuto della nota summenzionata e coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione

Ambasciata degli Stati Uniti d'America,

(F.to: Amb R Bartholomew)

Roma, 9 giugno 1997

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di fattiva collaborazione che caratterizza i rapporti fra i due Paesi, intenderebbe sottoscrivere un accordo bilaterale allo scopo di permettere una attività lavorativa ai familiari a carico del Personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi.

Il Ministero degli Affari Esteri a questo proposito propone il seguente testo:

1. I familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dal Governo della Repubblica Italiana a prestare servizio negli Stati Uniti d'America presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali ed i familiari a carico del personale ufficialmente inviato dal Governo degli Stati Uniti a prestare servizio in Italia presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali saranno autorizzati - su base di reciprocità ed alle condizioni appresso indicate - a svolgere un'attività lavorativa subordinata nel Paese ricevente, salvo quanto previsto al punto 7.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle seguenti categorie di familiari a carico:

a) coniugi;

b) figli non sposati di età compresa tra 18 e 21 anni;

c) figli non sposati di età compresa tra 18 e 23 anni che frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;

d) figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

3. Le procedure per l'autorizzazione al lavoro dei familiari a carico saranno le seguenti:

In Italia l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma dovrà segnalare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con nota verbale il nominativo della persona, presente in Italia, che ha ricevuto un' offerta di lavoro subordinato alla quale intende corrispondere. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare a carico, nelle liste

di collocamento presso la Sezione Circoscrizionale, previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente il datore di lavoro, richiamandosi all'accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro dovrà rivolgersi altresì all'Ispettorato del lavoro competente per territorio per richiedere il libretto di lavoro del dipendente.

Negli Stati Uniti l'Ambasciata Italiana a Washington dovrà rivolgere una richiesta ufficiale all'Ufficio del Protocollo del Dipartimento di Stato per l'autorizzazione al lavoro negli Stati Uniti. La documentazione necessaria per l'accettazione di un impiego negli Stati Uniti verrà fornita alla persona in questione, dietro presentazione di un'offerta di lavoro, una volta completato l'esame di tale richiesta e verificato che si tratti di un familiare a carico di un dipendente ufficialmente accreditato dal governo italiano.

4. Le persone di cui al punto 2, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa subordinata, saranno assoggettate, ove ad esse applicabile, alla normativa vigente nel Paese ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, nonché di riconoscimento e di equipollenza di titoli di studio e di abilitazioni professionali.

Sono fatte salve le esenzioni in materia di assoggettamento all'obbligo assicurativo previste all'art. 7 dell' Accordo di sicurezza sociale italo-statunitense del 23 Maggio 1973, in quanto applicabili alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

5. Qualora le persone di cui al punto 2 godano delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente in base all'art. 31 della Convenzione di Vienna, alla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, e ad ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dalla esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile ed amministrativo siano escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa ed alle questioni derivanti dalla medesima. Qualora l'autorità giudiziaria competente intentasse azione giudiziaria nei confronti di una delle persone di cui al punto 2 per un atto compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa ma coperto da

immunità, il Paese ricevente può richiedere l'esenzione dall'immunità. Il Paese di origine darà seria considerazione a tale richiesta.

6. L'autorizzazione al lavoro sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del dipendente accreditato.

7. L'autorizzazione al lavoro è in ogni caso subordinata alla condizione che l'impiego richiesto non sia riservato per legge ai cittadini del Paese ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nel Paese ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

8. L'autorizzazione al lavoro non comporterà variazioni dello "status" del familiare per quanto concerne le norme che regolano il domicilio ai sensi delle Convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche e consolari."

Il Ministero degli Affari Esteri propone, ove l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America concordi con quanto precede, che la presente nota e quella di risposta di codesta Rappresentanza costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell' avvenuto adempimento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Tale accordo avrà durata indeterminata salva la facoltà di recesso di ognuna delle parti con preavviso scritto di 12 mesi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America gli atti della sua più alta considerazione.

Roma li,

3 giugno 1997

AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

R O M A

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3278):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 18 maggio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1998 (atto n. 3278/*A* - relatore sen. LAURICELLA).

Esaminato in aula ed approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5142):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 9 dicembre 1998 ed il 12 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 26 gennaio 1999 (atto n. 5142/*A* - relatore on. LENTO).

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 ed approvato il 10 febbraio 1999.

99G0109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1999, n. **54**.

Regolamento recante norme per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale, fino al 31 dicembre 2004, tra l'altro, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui predetti prodotti decorrenti dal 1° gennaio 2005;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 448 del 1998, secondo cui le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sul gasolio usato come carburante devono essere destinate a compensare la diminuzione delle entrate derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;

Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, che, per l'anno 1999, ha fissato in lire 780,731 per mille litri l'aliquota dell'accisa applicata al gasolio usato come carburante, con un aumento corrispondente ad una quota pari al 21 per cento della complessiva variazione da realizzare entro l'anno 2005;

Considerata la necessità di disporre la corrispondente riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per i pagamenti il cui termine scade successivamente al 31 dicembre 1998, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997, è ridotta, per i pagamenti effettuati per l'intero anno solare e per i pagamenti frazionati, da lire 12.845 a lire 10.145 per ogni kilowatt (kW), ovvero da lire 9.454 a lire 7.467 per ogni cavallo vapore (CV).

Art. 2.

1. A copertura delle minori entrate erariali e regionali, valutate in complessive lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per effetto della riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 1, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sul gasolio usato come carburante disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

2. La quota di minor gettito per le regioni, valutata in lire 91 miliardi è compensata da erogazioni a favore delle singole regioni per la perdita di gettito da ciascuna subita sulla base di apposita ripartizione determinata dal Ministero delle finanze. Sino alla data di entrata in vigore della legge perseguente gli scopi di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la predetta quota è iscritta su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere attribuita alle regioni medesime.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi 5 e 10, lettera *b*), della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) (omissis);

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;».

— Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione):

«Art. 8. — Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.

In caso di omesso o incompleto pagamento è dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza del tributo evaso.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Per i veicoli circolanti nei mesi di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalità previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la sovrattassa è dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

È soppresso il n. 4 delle note alla tariffa *C)* annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356».

«13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera *a)*».

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronuziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Con-

siglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegratari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il D.P.C.M. 15 gennaio 1999 reca: «Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1999 alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 691/1976, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il titolo del D.P.C.M. 15 gennaio 1999, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito è il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali».

99G0110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 14.492.720 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1901/FPC del 19 aprile 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Quincinetto in provincia di Torino e della somma di L. 2.933.946 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1632/FPC del 30 dicembre 1988 concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Orsara Bormida. (Ordinanza n. 2956).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1901/FPC del 19 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Quincinetto la somma di L. 800.000.000 per l'esecuzione delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1632/FPC del 30 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 1989, con la quale è stata assegnata al comune di Orsara Bormida la somma di L. 500.000.000 per le opere di somma urgenza atte a consolidare una parete rocciosa, sottostante la zona abitata del centro comunale, oggetto di una frana, al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune medesimo;

Viste le note n. 1636 con la quale il comune di Quincinetto dichiara un residuo di L. 14.492.720 a valere sul predetto stanziamento di e L. 800.000.000, e n. 1151 del 12 giugno 1998 con la quale il comune di Orsara Bormida dichiara un importo disponibile di L. 2.933.946 a valere sulla predetta assegnazione di L. 500.000.000;

Considerato che la somma di L. 14.492.720 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la somma di L. 2.933.946 risulta completamente erogata al comune di Orsara Bormida;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate la somma di L. 14.492.720 assegnata al comune di Quincinetto con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1901/FPC del 19 aprile 1990 e la somma di L. 2.933.946 assegnata al comune di Orsara Bormida con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1632/FPC del 30 dicembre 1988.

2. La somma di L. 2.933.946 è versata dal comune di Orsara Bormida al cap. XXX — capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le somme di cui al comma 1 saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1701

ORDINANZA 4 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 24.957.500 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1810/FPC del 17 ottobre 1989 concernente disposizioni relative alla sistemazione precaria dei nuclei familiari senzatetto a seguito degli eventi sismici del 3-6 luglio 1987 nel comune di Porto San Giorgio. (Ordinanza n. 2957).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1810/FPC del 17 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 1989, con la quale è stata accreditata al comune di Porto San Giorgio la somma di L. 967.000.000 per l'assistenza alberghiera in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni a seguito del sisma del 3 luglio 1987 e seguenti;

Vista la nota n. 16359 del 21 luglio 1998 con la quale il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) dichiara un importo disponibile di L. 24.957.500 a valere sul predetto accreditamento di L. 967.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al comune di Porto San Giorgio;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 24.957.500 accreditata al comune di Porto San Giorgio con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1810/FPC del 17 ottobre 1989.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Porto San Giorgio al cap. XXX — capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro; al capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1702

ORDINANZA 4 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 30.849.867 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1916/FPC del 28 maggio 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 2958).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'articolo 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1916/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 9 giugno 1990, con la quale è stata stanziata la somma di L. 7.160.000.000 per gli interventi di somma urgenza disposti ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. AMB/17415/98 E/28/236 del 13 agosto 1998 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia dichiara un importo disponibile di L. 30.849.867 a valere sul predetto stanziamento di L. 7.160.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 30.849.867 stanziata a favore della regione Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1916/FPC del 28 maggio 1990.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1703

ORDINANZA 4 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 629.050.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 163 di rep. del 24 marzo 1987 concernente disposizioni conseguenti al sisma del 1984. (Ordinanza n. 2959).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 163 di rep. del 24 marzo 1987 con il quale è stata assegnata al provveditorato alle opere pubbliche per le Marche la somma di L. 6.000.000.000 per gli interventi disposti a seguito del sisma del 1984;

Vista la nota n. 4800 del 10 settembre 1998 con la quale il provveditorato alle opere pubbliche per le Marche dichiara un importo disponibile di L. 629.050.000 a valere sulla predetta assegnazione di L. 6.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al provveditorato alle opere pubbliche per le Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 629.050.000 assegnata al provveditorato alle opere pubbliche per le Marche con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 163 di rep. del 24 marzo 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal provveditorato alle opere pubbliche per le Marche al cap. XXX — capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1704

ORDINANZA 4 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 441.822.595 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1645/FPC del 1º febbraio 1989 concernente l'assegnazione alla provincia autonoma di Bolzano dei fondi previsti dall'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 2960).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1645/FPC del 1° febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1989, con la quale è stata assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di L. 15.000.000.000 per le opere di ripristino a seguito dei danni occorsi per gli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Viste le note n. 6343 del 7 settembre 1998 e il telefax in data 5 febbraio 1999 con i quali la provincia autonoma di Bolzano trasmette la rendicontazione delle spese relative all'ordinanza suindicata, dalla quale risulta un importo disponibile di L. 441.822.595 a valere sulla predetta assegnazione di L. 15.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7587 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 441.822.595 assegnata alla provincia autonoma di Bolzano con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1645/FPC del 1° febbraio 1989.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A1705

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 gennaio 1999, n. **55.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/42/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'articolo 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, recante regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098; 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423;

Vista la direttiva 94/42/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 novembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 19 novembre 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, è modificata come segue:

a) all'articolo 2, primo comma, dopo la lettera *s)*, è aggiunta la seguente:

«*t)* centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto

sotto il controllo del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinché il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attività, sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanità»;

b) all'articolo 3, primo comma, lettera *f)*, n. 3), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «le modalità per l'autorizzazione dei centri nei quali si può effettuare la disinfezione nonché quelle concernenti le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni veterinarie previste dalla presente legge, sono stabilite in sede comunitaria»;

c) all'articolo 3, primo comma, lettera *i)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «tuttavia, quando il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso certificato; quest'ultima modalità di certificazione è consentita solo nel caso in cui la spedizione venga effettuata verso destinatari preventivamente registrati dalla competente autorità del luogo di destinazione e a mezzo di trasportatori registrati che si attengono agli obblighi della disinfezione dei veicoli e alle norme sul benessere degli animali»;

d) all'articolo 9, i termini «mercato» e «mercati» sono sostituiti, rispettivamente, dai termini «centro di racccolta» e «centri di raccolta»: Inoltre:

1) il terzo comma è abrogato;

2) al quarto comma sono soppresse le parole «o dal luogo di raccolta»;

3) al quinto comma sono soppresse le parole «nel luogo di raccolta»;

4) al sesto comma sono soppresse le parole «e dei luoghi di raccolta»;

e) dopo l'articolo l0-*bis* è aggiunto il seguente:

«10-*ter.* — Fatti salvi i controlli previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, il veterinario ufficiale che rilascia il certificato sanitario di accompagnamento degli animali si assicura che, gli animali non nati nell'azienda di partenza e che negli ultimi trenta giorni non sono rimasti nel territorio italiano, siano inseriti nel gruppo di destinazione solo se non ne compromettono lo stato sanitario».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 1999

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 8 dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è il seguente:

«8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa».

— Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è il seguente:

«Art. 5 *(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).* — Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato *D*».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 (per l'argomento v. il 3º comma delle premesse del presente decreto), come qui modificato, è il seguente:

«Art. 2. — Ai sensi della presente legge si intende per:

a) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'art. 20 del D.M. 1º giugno 1968 e dell'art. 23 del D.M. 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;

b) animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;

c) animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto I;

e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1, punti 1 o 1-*bis*;

f) allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II A 2;

g) suino indenne da brucellosi: l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II B 1;

h) allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II B 2;

i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno trenta giorni prima del carico:

1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;

2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

j) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato *E*;

k) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;

l) Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

m) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altr o Stato membro;

n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 kmq e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:

per il Belgio: Province/Provincie,

per la Germania: Regierungbezirk,

per la Danimarca: Amt o isola,

per la Francia: Département,

per l'Italia: Provincia,

per il Lussemburgo:

per i Paesi Bassi: Provincie,

per il Regno Unito:

per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County,

per la Scozia: District o Island Area,

per l'Islanda: County;

o) - q) (Soppresse dal D.M. 19 febbraio 1994, in *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1994);

r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato *G*, capitolo I, lettera A;

s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato *G*, capitolo I, lettera B;

t) *centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale della Azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinché il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attività, sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanità».*

— Il testo delle lettere *f)* ed *i)* del primo comma dell'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 397, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono:

a)-e) (omissis);

f) essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione:

1) - 2) *(omissis);*

3) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle annesse istruzioni; *le modalità per l'autorizzazione dei centri nei quali si può effettuare la disinfezione nonché quelle concernenti le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni veterinarie previste dalla presente legge, sono stabilite in sede comunitaria;*

i) essere scortati durante il trasporto verso il Paese destinatario da un certificato sanitario conforme ai modelli da I a IV di cui all'allegato *A*, rilasciato il giorno del carico dal veterinario provinciale almeno nella lingua del Paese destinatario e la cui validità è di giorni dieci dalla data del rilascio; questo certificato deve essere costituito da un unico foglio; *tuttavia, quando il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo indicato sullo stesso certificato; quest'ultima modalità di certificazione è consentita solo nel caso in cui la spedizione venga effettuata verso destinatari preventivamente registrati dalla competente autorità del luogo di destinazione e a mezzo di trasportatori registrati che si attengono agli obblighi della disinfezione dei veicoli e alle norme sul benessere degli animali».*

— Il testo dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 9. — Sono ammessi alla spedizione dall'Italia verso altri Stati membri della Comunità economica europea gli animali da allevamento o da produzione e gli animali da macello acquistati nelle aziende o su un *centro di raccolta* regolarmente costituito a norma della legislazione vigente e all'uopo autorizzato dal Ministero della sanità per la spedizione verso tali Stati, purché detto *centro raccolta* risponda alle seguenti condizioni:

a) essere sotto il controllo di un veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria;

b) essere situato al centro di una zona indenne da epizoozia;

c) dopo la disinfezione servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'articolo 9 della presente legge nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il *centro di raccolta* conformemente alle disposizioni della lettera *f)* del precedente art. 3.

Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione e la sieroagglutinazione prescritta a norma dell'art. 6, lettere *b)* e *c)*, non devono necessariamente essere state effettuate prima dell'introduzione sul *centro di raccolta.*

(Terzo comma - *Abrogato*).

Gli animali acquistati su tali *centri di raccolta* devono essere condotti direttamente dal *centro di raccolta* all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere e *f)* e *h)* del precedente art. 3, e spediti verso il Paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda di origine, in particolare sul *centro di raccolta* o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalla lettera *d)* del precedente art. 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare i sette giorni.

Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro della sanità, con il quale saranno anche determinate le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei *centri di raccolta* e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanità comunicherà tali autorizzazioni alla commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri Paesi membri della Comunità.

Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero degli animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunità devono essere all'uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con il quale saranno anche determinate le modalità con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo».

99G0108

DECRETO 22 febbraio 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate ad espletare le attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate in data 18 marzo 1998, sottoscritta dal rettore dell'Università degli studi di Genova in data 24 marzo 1998 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione di chirurgia generale dei trapianti d'organo;

Vista la relazione favorevole, in data 13 gennaio 1999 sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n, 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, fegato e pancreas debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene, fegato e pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Valente prof. Umberto, direttore della cattedra di chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo universitaria dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Andorno dott. Enzo, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Antonucci dott. Adelmo, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Arcuri dott. Valentino, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Beatini dott. Marco, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Bertocchi dott. Massimo, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Chessa dott. Leonardo, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Dardano dott. Giovanni, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Ermili dott. Fabio, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Fontana dott.ssa Iris, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Morelli dott. Nicola, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate;

Tommasi dott. Gianvittorio, dirigente medico, primo livello, presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di rene fegato e pancreas.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1709

DECRETO 22 febbraio 1999.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'I.R.C.C.S Ospedale maggiore Policlinico di Milano in data 20 maggio 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'I.R.C.C.S Ospedale maggiore di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 12 novembre 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano è autorizzato ad espletare attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas devono essere eseguite presso la divisione di chirurgia vascolare dei trapianti del padiglione Zonda dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vegeto prof. Antonio, professore di prima fascia dirigente medico secondo livello della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano;

Berardinelli prof.ssa Luisa, dirigente primo livello della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano;

Pozzoli dott. Egidio, dirigente primo livello della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano;

Beretta dott. Claudio, dirigente primo livello della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano;

Pasciucco dott. Antonio, dirigente primo livello della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano;

Raiteri dott. Mauro, dirigente primo livello della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano;

Ferraresso dott. Mariano, dirigente primo livello della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto dellà scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto combinato di rene-pancreas.

Art. 6.

Il commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore Policlinico di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1710

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 febbraio 1999.

Collocazione nella posizione di ausiliaria di ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, titolo IV;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

Ritenuto di dover provvedere a dare pubblicità al ruolo degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati in posizione di ausiliaria;

Decreta:

Articolo unico

Gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati nella posizione di ausiliaria, sono nell'ordine di grado i seguenti:

1) Gabrielli Alfredo, generale di brigata, nato il 5 luglio 1938 a Roma, in ausiliaria dal 1° luglio 1995, sede di servizio Roma;

2) Alessi Nicola, generale di brigata, nato il 7 giugno 1939 a Trieste, in ausiliaria dal 18 settembre 1992 sede di servizio Roma;

3) Sibilio Angelo, generale di brigata, nato il 12 marzo 1942 a Livorno, in ausiliaria dal 31 dicembre 1995, sede di servizio Parma;

4) Romano Salvatore, colonnello, nato il 5 marzo 1940 a Palermo, in ausiliaria dal 18 settembre 1992, sede di servizio Roma;

5) Cotugno Franco, colonnello, nato il 1° settembre 1939 a Cosenza, in ausiliaria dal 4 gennaio 1993, sede di servizio Bari;

6) Pinci Luigi, colonnello, nato il 22 ottobre 1941 a Rocca Priora (Roma), in ausiliaria dal 18 settembre 1992, sede di servizio Roma;

7) Albano Antonio Paolo, colonnello, nato l'8 aprile 1941 a Gerace (Reggio Calabria), in ausiliaria dal 19 settembre 1992, sede di servizio Catanzaro;

8) Limongelli Pasquale, colonnello nato l'11 settembre 1936 a Canosa di Puglia (Bari), in ausiliaria dal 1° gennaio 1992, sede di servizio Roma;

9) Pascone Lionello, colonnello, nato il 30 agosto 1950 a Roma, in ausiliaria dal 5 gennaio 1996, sede di servizio Roma;

10) Russo Francesco, colonnello, nato il 7 febbraio 1951 a Contursi (Salerno), in ausiliaria dal 30 dicembre 1994, sede di servizio Roma;

11) Mariano Giuseppe, colonnello, nato l'8 maggio 1955 a Roma, in ausiliaria dall'8 gennaio 1996, sede di servizio Roma;

12) Mastrocola Carmine, colonnello, nato il 18 aprile 1949 a Casalduni (Benevento), in ausiliaria dal 31 dicembre 1993, sede di servizio Padova;

13) Cutugno Giuseppe, colonnello, nato il 31 agosto 1950 ad Ancona, in ausiliaria dal 1° gennaio 1996, sede di servizio Ancona;

14) Sebastianelli Franco, colonnello, nato il 4 maggio 1940 a Genazzano (Roma), in ausiliaria dal 1° gennaio 1996, sede di servizio Roma;

15) Carcangiu Leonardo, ten. colonnello, nato il 21 gennaio 1937 a Serramanna (Cagliari), in ausiliaria dal 1° gennaio 1993, sede di servizio Cagliari;

16) Mignone Domenico, ten. colonnello, nato il 20 ottobre 1937 a Napoli, in ausiliaria dal 1° gennaio 1993, sede di servizio Roma;

17) Puggioni Francesco, ten. colonnello, nato il 25 agosto 1947 a Torralba (Sassari), in ausiliaria dal 15 settembre 1995, sede di servizio Cagliari.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Roma, 15 febbraio 1999

Il Ministro: DILIBERTO

99A1708

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Gelbison e Cervati», in Vallo della Lucania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della comunità montana «Gelbison e Cervati», con sede in Vallo della Lucania (Salerno), non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, e l'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana «Gelbison e Cervati» con sede in Vallo della Lucania (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Ventura è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Al Ministro dell'interno

L'organo assembleare della comunità montana «Gelbison e Cervati», con sede in Vallo della Lucania (Salerno), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la sezione provinciale di Salerno del comitato regionale di controllo, con decisione n. 3767/c.s. dell'8 ottobre 1998, diffidava il consiglio generale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'anno 1998 entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con ordinanza n. 4256/c.s. del 10 novembre 1998, nominava due commissari *ad acta*, i quali con deliberazione n. 16/1 del 30 novembre 1998, nel rappresentare difficoltà al riconoscimento di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio per carenza di documentazione e delle necessarie risorse finanziarie per farvi fronte, hanno preso atto della situazione di squilibrio della gestione del bilancio relativo all'esercizio 1998 limitatamente alla gestione di competenza, non avendone rilevato alcuno in quella dei residui. Con la medesima deliberazione veniva demandata all'amministrazione la verifica per la completa individuazione di ulteriori ipotesi di debiti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 77/1995, per l'esatta quantificazione del *quantum debeatur* e di ogni altra iniziativa per gli ulteriori adempimenti previsti per legge.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Gelbison e Cervati», disponendone, nelle more, con provvedimento n. 4216.13.12/Gab. del 9 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio generale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Gelbison e Cervati» con sede in Vallo della Lucania ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Maria Ventura.

Roma, 19 febbraio 1999

p. *Il direttore generale dell'Amministrazione civile*
MEOLI

99A1730

DECRETO 25 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Del Volturno», in Venafro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che nella comunità montana «Del Volturno», con sede in Venafro (Isernia), si è determinata una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni del presidente e di sette assessori, presentate in data 28 settembre 1998, che hanno causato la decadenza della giunta;

Rilevato che il consiglio della comunità montana «del Volturno» non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39 e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli articoli 10 e 11 della legge regionale del 30 maggio 1973, n. 11, e gli articoli 15 e 16 dello statuto comunitario, approvato con deliberazione del consiglio regionale del 9 agosto 1974, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Del Volturno», con sede in Venafro (Isernia), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Bianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della comunità montana «Del Volturno», con sede in Venafro (Isernia), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni del presidente e di sette componenti della giunta, rassegnate in data 28 settembre 1998.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 7 ottobre, 23 novembre, 10 e 29 dicembre 1998 risultavano infruttuose.

Pertanto, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della manifestata volontà dell'ente di non ottemperare all'obbligo di legge in materia di composizione e funzionamento degli organi delle comunità montane, disciplinato sia dagli articoli 10 e 11 della legge della regione Molise del 30 maggio 1973, n. 11, sia dagli articoli 15 e 16 dello statuto dell'ente, approvato con deliberazione del consiglio regionale del 9 agosto 1974, n. 142.

Il prefetto di Isernia ha, quindi, proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Del Volturno», ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49 e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Del Volturno», con sede in Venafro (Isernia), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Aldo Bianco.

Roma, 19 febbraio 1999

p. *Il direttore generale dell'Amministrazione civile*
MEOLI

99A1731

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Ferrara nel giorno 15 gennaio 1999 per lo svolgimento di assemblea sindacale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Ferrara è accertato per il giorno 15 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Bologna, 9 febbraio 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A1698

DECRETO 17 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalta legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note prot. n. 2521 dell'11 febbraio 1999 e prot. n. 2726 del 17 febbraio 1999 con le quali l'ufficio delle entrate di Tempio Pausania ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 11 e 12 febbraio 1999 per le avverse condizioni metereologiche che hanno impedito il raggiungimento della sede di lavoro alla maggior parte del personale e causato la mancanza di collegamento con la rete informatica, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania è accertato nei giorni 11 e 12 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 febbraio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A1706

DECRETO 17 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 1° ufficio circoscrizionale delle entrate - sede staccata atti giudiziari e bollo di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 5973 dell'11 febbraio 1999 con la quale il 1° ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento della sede staccata - Atti giudiziari e bollo - palazzo di giustizia di Cagliari nel giorno 11 febbraio 1999 su disposizione della Procura presso la pretura di Cagliari per motivi di sicurezza, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

l'irregolare funzionamento del 1° ufficio circoscrizionale delle entrate - sede staccata atti giudiziari e bollo di Cagliari, è accertato nel giorno 11 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 febbraio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A1707

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere del 14 ottobre 1998 della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa agricola «S.C.R.F. Casale» a r.l., con sede in Rocchetta S. Antonio, costituita per

rogito notaio Giovanni Benedictis in data 16 aprile 1955, repertorio n. 4513, tribunale S. Angelo dei Lombardi, registro imprese n. 99, B.U.S.C. n. 336/61315;

società cooperativa agricola «Daunia Sud» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 22 dicembre 1982, repertorio n. 25811, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5911, B.U.S.C. n. 4695;

società cooperativa agricola «L'Avvenire» a r.l., con sede in Orta Nova, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 23 gennaio 1986, repertorio n. 5998, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8010, B.U.S.C. n. 3416/218553;

società cooperativa mista «Progresso 85» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 2 maggio 1985, repertorio n. 133406, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7298, B.U.S.C. n. 3201/212214.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1622

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere del 14 ottobre 1998 della commissione centrale per le cooperative art. 18 legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa produzione e lavoro «Iris» a r.l., con sede in Volturino, costituita per rogito notaio Filippo Improta in data 19 gennaio 1989, repertorio n. 355, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2495, B.U.S.C. n. 3911/240243;

società cooperativa pesca «Diomeda 2ª» a r.l., con sede in Isole Tremiti, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 21 giugno 1973, repertorio n. 92301, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2921, B.U.S.C. n. 1342/126024;

società cooperativa mista «La Cattedrale» a r.l., con sede in Vieste, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 16 dicembre 1986, repertorio n. 37398, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8618, B.U.S.C. n. 3577/224713.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1623

DECRETO 10 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio Emilcasa» a r.l., in Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Consorzio Emilcasa» a r.l., con sede in Pisa, via B. Croce, 107, costituita per rogito notaio dott. Paolo Siciliani in data 24 novembre 1994, repertorio n. 372109, registro società n. 18020, tribunale di Pisa, posizione n. 1419/271846.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 10 febbraio 1999

Il direttore: ANTONUCCI

99A1675

DECRETO 11 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Consedil Domus», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della providenza sociale:

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 ottobre 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Consedil Domus», con sede in Bari, numero posizione 4029/168324, costituita per rogito del notaio Michele Buquicchio in data 30 marzo 1979, repertorio n. 7632, registro imprese n. 11053, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 1999

Il dirigente: BALDI

99A1676

DECRETO 16 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Astra», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975 n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuato alla società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Astra», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Michele Scardaccione in data 31 luglio 1948, registro società n. 272 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 470.

Potenza, 16 febbraio 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A1712

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 dicembre 1998.

Determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti lart. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 in materia di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, nonché l'art. 3 della legge n. 398/1989;

Visto lart. 1, comma 1, lettera *a),* della legge 3 agosto 1998, n. 315;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobrre 1998, registro n. 1, foglio n. 171, adottato in applicazione del suddetto art. 1, comma 1, lettera *a),* legge n. 315/1998;

Ritenuto necessario integrare il dispositivo del citato decreto ministeriale 11 settembrre 1998;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 1998, ripetuto nelle premesse, è integrato dalla seguente disposizione:

l'importo delle borse di studio, pari a L.19.900.000 per il 1999 e a L. 20.450.000 a decorrere dal 2000, deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico Ente relativi al contributo INPS a gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 oneri.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti, il 10 febbraio 1999
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 10

99A1711

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 gennaio 1999.

Iscrizione delle varietà di cece denominate *Corlian* e *Molian* nel registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto, in particolare, l'art. 19 della suddetta legge n. 1096/1971 che prevede la facoltà di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro delle varietà di cece *(Cicer arietinum L.);*

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 settembre 1995 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere la proposta della Commissione sementi sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le varietà di cece denominate *Corlian* e *Molian* sono iscritte al relativo registro sino alla fine del decimo anno successivo a quello di registrazione. Le descrizioni delle varietà ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso il Ministero per le politiche agricole.

2. La responsabilità della conservazione in purezza delle due varietà è affidata all'Università degli studi della Basilicata - Centro interdipartimentale per la salvaguardia delle risorse genetiche vegetali «Pierino Iannelli», via N. Sauro n. 85, Potenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il direttore generale: PILO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 16

99A1673

DECRETO 14 gennaio 1999.

Lista dei caratteri da rilevarsi per la determinazione delle caratteristiche distintive delle varietà di basilico *(Ocimum basilicum L.)* ai fini dell'iscrizione al registro volontario istituito con decreto ministeriale 25 agosto 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto, in particolare, l'art. 19 della suddetta legge n. 1096/1971 che prevede la facoltà di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle stesse varietà;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1998 che istituisce il registro volontario delle varietà di basilico allo scopo di identificare le varietà stesse;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 agosto 1998, che dispone che la lista dei caratteri da rilevarsi per determinare la stabilità, la differenziabilità e l'omogeneità delle varietà di basilico ai fini della loro iscrizione al registro sarà stabilita con successivo provvedimento;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella seduta del 24 settembre 1998, sulla suddetta lista dei caratteri;

Decreta:

Articolo unico

La lista dei caratteri da rilevarsi per determinare la stabilità, la differenziabilità e l'omogeneità delle varietà di basilico *(Ocimum basilicum L.)* ai fini dell'iscrizione al registro di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1998, è quella riportata nell'allegato che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il direttore generale: PILO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 17

ALLEGATO

- MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE -

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

SPECIE: BASILICO
Ocimum basilicum L.

10 PIANTA: PORTAMENTO (*)	
CILINDRICO	1
ESPANSO	2
GLOBOSO	3
20 PIANTA: ALTEZZA (*)	
MOLTO BASSA	1
BASSA	3
MEDIA	5
ALTA	7
MOLTO ALTA	9
30 PIANTA: POSIZIONE DELLA PRIMA RAMIFICAZIONE (**)	
BASSA	3
MEDIA	5
ALTA	7
40 PIANTA: NUMERO DI RAMIFICAZIONI DI PRIMO ORDINE (**)	
BASSO	3
MEDIO	5
ALTO	7
50 PIANTA: NUMERO DI RAMIFICAZIONI DI ORDINE SUPERIORE (**)	
BASSO	3
MEDIO	5
ALTO	7
60 PIANTA: LUNGHEZZA DGLI INTERNODI (*)	
CORTI	3
MEDI	5
LUNGHI	7

70 PIANTA: DENSITA' DEL FOGLIAME (*)	
BASSA	3
MEDIO BASSA	4
MEDIA	5
MEDIO ALTA	6
ALTA	7

80 PIANTA: VILLOSITA' DELLO STELO (**)	
ASSENTE O MOLTO DEBOLE	1
DEBOLE	3
MEDIA	5
FORTE	7
MOLTO FORTE	9

90 FOGLIA: LUNGHEZZA DELLA LAMINA (*)	
CORTA	3
MEDIO CORTA	4
MEDIA	5
MEDIO LUNGA	6
LUNGA	7

100 FOGLIA: LARGHEZZA DELLA LAMINA (*)	
STRETTA	3
MEDIO STRETTA	4
MEDIA	5
MEDIO LARGA	6
LARGA	7

110 FOGLIA: RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA DEL LEMBO (*)	
PICCOLO	3
MEDIO	5
ELEVATO	7

120 FOGLIA: FORMA (*)	
TONDEGGIANTE	1
OVATA	2
ELLITTICA	3
LANCEOLATA	4

130 FOGLIA: BOLLOSITA' DEL LEMBO (*)	
ASSENTE O MOLTO DEBOLE	1
DEBOLE	3
MEDIA	5
FORTE	7
MOLTO FORTE	9

140 FOGLIA: PIANO DELLA LAMINA (*)	
CONCAVO	3
PIATTO	5
CONVESSO	7

150 FOGLIA: PORTAMENTO DELLA LAMINA (*)	
PROSTRATO	1
ORIZZONTALE	2
ERETTO	3

160 FOGLIA: COLORE (*)	
VERDE	1
VIOLETTO	2
VARIEGATO	3

170 FOGLIA: INTENSITA' DEL COLORE (**)	
CHIARO	3
MEDIO	5
SCURO	7

180	FOGLIA: VILLOSITA' (**)	
	ASSENTE O MOLTO DEBOLE	1
	DEBOLE	3
	MEDIA	5
	FORTE	7
	MOLTO FORTE	9
190	**FOGLIA: INCISIONI DEL MARGINE (*)**	
	ASSENTI O MOLTO DEBOLI	1
	DEBOLI	3
	MEDIE	5
	FORTI	7
	MOLTO FORTI	9
200	**PICCIOLO: PIGMENTAZIONE (**)**	
	ASSENTE	1
	PRESENTE	9
210	**FIORE: COLORE (*)**	
	BIANCO	1
	VIOLETTO	2
220	**INFIORESCENZA: TIPO (*)**	
	SPIGA RACEMOSA	1
	CORIMBO RACEMOSO	2
230	**INFIORESCENZA: POSIZIONE (*)**	
	TERMINALE	1
	ASCELLARE	2
240	**INFIORESCENZA: DIMENSIONE (**)**	
	PICCOLA	3
	MEDIA	5
	GRANDE	7

250	INFIORESCENZA: COMPATTEZZA (**)	
	LASCA	3
	MEDIA	5
	COMPATTA	7
260	SEME: COLORE DELL'ILO (*)	
	CHIARO	1
	SCURO	2
270	CLASSIFICAZIONE DELL'INIZIO DELLA FIORITURA (*)	
	MOLTO PRECOCE	1
	PRECOCE	3
	MEDIA	5
	TARDIVA	7
	MOLTO TARDIVA	9
280	CLASSIFICAZIONE DELLA PIENA FIORITURA (*)	
	MOLTO PRECOCE	1
	PRECOCE	3
	MEDIA	5
	TARDIVA	7
	MOLTO TARDIVA	9
290	CLASSIFICAZIONE DELLA MATURAZIONE DEL SEME (**)	
	MOLTO PRECOCE	1
	PRECOCE	3
	MEDIA	5
	TARDIVA	7
	MOLTO TARDIVA	9

300 SENSIBILITA' A FUSARIUM OXYSPORUM (SCHELET) F.SP.BASILICI(*)	
TOLLERANZA NULLA O MOLTO DEBOLE	1
TOLLERANZA SCARSA	3
TOLLERANZA MEDIA	5
TOLLERANZA ELEVATA	7
RESISTENTE	9

310 AROMA DI MENTA (**)	
ASSENTE	1
PRESENTE	9

- Barrare con una crocetta un solo valore per carattere

NOTE :
- (*) CARATTERE PRIMARIO
- (**) CARATTERE SECONDARIO

OSSERVAZIONI :

99A1674

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino emanato con decreto rettorale del 2 luglio 1994, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del senato accademico del 5 ottobre 1998 e del 10 novembre 1998 con le quali, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti per le loro competenze il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà, delle scuole e dei dipartimenti, sono state approvate le modifiche dello statuto;

Vista la delibera del senato accademico del 19 gennaio 1999 con cui, all'unanimità viene approvata la riformulazione del punto 8 dell'art. 16, titolo III sulla base delle osservazioni ministeriali;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino è modificato secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 febbraio 1999

Il rettore: BERTOLINO

ALLEGATO

STATUTO
EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 54
DELL'8 FEBBRAIO 1999, IN VIGORE DALL'8 FEBBRAIO 1999

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. L'università di Torino (di séguito denominata «Università») è un'istituzione pubblica le cui finalità sono l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica.

2. È dotata di personalità giuridica e non persegue fini di lucro.

3. Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario, del presente statuto e degli appositi regolamenti.

Art. 2.

Personale e organizzazione dell'università

1. L'università garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. Adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficace ed efficiente; vi provvede attraverso la trasparenza, il controllo della gestione e l'individuazione delle responsabilità.

3. Tutti i soggetti operanti nell'università devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. L'università sostiene tale impegno con una dotazione di risorse e un sistema d'incentivi che assicurino il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità.

Art. 3.

Autonomia didattica e di ricerca

1. L'attività didattica si svolge nel rispetto della libertà d'insegnamento e della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici.

2. L'attività di ricerca si svolge nel rispetto della libertà dei professori e dei ricercatori e dell'autonomia delle strutture scientifiche.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente.

Art. 5.

Rapporti con l'esterno

1. L'università, nell'àmbito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.

Art. 6.

Pari opportunità

1. L'università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.

Art. 7.

Pubblicità

1. L'università assicura forme di pubblicità adeguate a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 8.

Organi centrali

1. Sono organi centrali dell'università:

il rettore;

il senato accademico;

il consiglio di amministrazione;

il senato degli studenti.

Art. 9.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'università ad ogni effetto di legge.

2. Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) emanare lo statuto e i regolamenti;

c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'università;

d) stipulare gli accordi di cooperazione scientifica e didattica d'interesse generale per l'università;

e) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche previste dalla legge;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore dura in carica 4 anni accademici ed è proclamato eletto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o di assenza. Il prorettore è nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore.

5. Il rettore e il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale, possono essere parzialmente o totalmente esentati dallo svolgimento di attività didattica. Al rettore e al prorettore spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

2. Hanno diritto di voto, per l'elezione del rettore, i professori di ruolo e fuori ruolo, gli altri membri elettivi del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà, delle giunte di dipartimento nonché un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, non eleggibile nelle giunte di dipartimento, pari al numero del personale tecnico-amministrativo membro elettivo delle giunte di dipartimento.

3. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procederà con il ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto. Le elezioni per la designazione del rettore sono convocate dal decano del corpo accademico, il quale sovraintende a tutte le operazioni elettorali.

4. Il regolamento elettorale è approvato dal senato accademico.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo fondamentale per l'esercizio dell'autonomia universitaria.

2. Svolge funzioni d'indirizzo e di programmazione generale per lo sviluppo dell'università; propone i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie.

3. Delibera l'istituzione delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, dei centri interstrutture, dei centri d'interesse generale per l'Ateneo, dei centri di servizi, dei consorzi nonché dei centri interuniversitari. Delibera l'istituzione dei dottorati di ricerca proposti dai dipartimenti.

4. coordina le attività didattiche e scientifiche, nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture.

5. Delibera il regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti che non sono demandati alla competenza di altri organi.

6. Definisce l'organico di ateneo e delibera sui criteri della sua ripartizione fra le strutture.

7. Sulla base di criteri generali e oggettivi e delle relazioni di previsione presentate, propone la ripartizione, fra le strutture didattiche e scientifiche dotate di autonomia di spesa, delle risorse finanziarie assegnate all'università.

8. Determina criteri e modalità di verifica dell'attività didattica, scientifica e assistenziale.

9. Predispone relazioni di previsione sullo sviluppo dell'Ateneo, come base per la predisposizione dei bilanci di previsione.

10. Approva la stipulazione di accordi di cooperazione scientifica e didattica con università italiane ed estere, con enti pubblici e privati nazionali ed esteri.

11. Esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 12.

Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà;

c) un rappresentante per ognuna delle 15 aree scientifico-disciplinari elencate nella tabella *A*; all'interno di ciascuna area, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;

d) alle deliberazioni riguardanti la didattica e i servizi agli studenti partecipano, con voto deliberativo, rappresentanti degli studenti in numero pari a due terzi di quello delle facoltà, e comunque non inferiore ad otto, eletti per raggruppamenti di facoltà;

e) alle deliberazioni che hanno per oggetto la funzionalità dell'apparato amministrativo e tecnico partecipano, con voto deliberativo, quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti fra i responsabili di strutture, di cui: uno in rappresentanza dell'area uffici dell'amministrazione centrale; uno in rappresentanza dell'area servizi generali e servizi decentrati comuni; uno in rappresentanza dell'area personale tecnico-amministrativo delle unità di ricerca, uno in rappresentanza dell'area personale tecnico-amministrativo delle unità didattiche.

2. Partecipano, senza diritto di voto, il prorettore e il direttore amministrativo.

3. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia gestionale e di spesa.

2. Approva il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposto sulla base delle relazioni di previsione di sviluppo preparate dal senato accademico. Prima dell'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione, i progetti di bilancio sono esaminati da una commissione mista senato accademico - consiglio di amministrazione e sottoposti a parere consultivo del senato accademico.

3. Approva i conti consuntivi annuali.

4. Esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobile e immobile.

5. Destina le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo ai servizi generali e ai centri di gestione autonoma, nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti e in base ai criteri determinati dal senato accademico.

6. Determina i criteri oggettivi per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmati e individua gli strumenti idonei; verifica e promuove l'efficienza dell'attività tecnico-amministrativa dell'Ateneo.

7. Approva accordi e convenzioni con università estere, con enti pubblici e privati nazionali ed esteri nonché contratti per attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati nazionali ed esteri, se riguardanti il bilancio centrale di ateneo.

8. Approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti.

9. È garante dei diritti degli studenti, per quanto attiene ai rapporti generali con l'amministrazione.

10. Esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 14.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) tre rappresentanti eletti dagli studenti;

d) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante della regione Piemonte;

f) otto membri, designati dal senato accademico, che possiedano adeguate competenze e comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e dell'organizzazione.

2. Partecipa, senza diritto di voto, il prorettore.

3. I rappresentanti del Governo e della regione non possono avere rapporti di lavoro con l'università. I membri designati dal senato accademico non possono essere esterni all'università in numero maggiore di due e devono essere scelti in modo da garantire l'espressione della pluralità di funzioni presenti all'interno dell'università.

4. I membri eletti e quelli designati del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 15.

Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo. Può fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio. Ha competenze in tema di regolamento e coordinamento delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)* della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.

2. Il senato degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato universitario per lo sport, nell'ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente scelto, fra di loro, dagli studenti eletti in ciascun consiglio di facoltà.

3. Le adunanze del senato degli studenti sono pubbliche. Almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti, il senato degli studenti si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'attività del senato degli studenti è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del senato accademico ed emanato dal rettore.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

Art. 16.

Principio generale di organizzazione dell'università

1. L'università di Torino assume, quale principio di gestione per la propria attività, il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi e della pianificazione per progetti.

2. Adotta conseguentemente un modello organizzativo coerente con tale principio, in modo da assicurare, con le risorse impiegate, il più elevato livello di efficacia. Allo scopo di conseguire i suoi obiettivi programmatici, l'università ha facoltà di integrare, con risorse proprie, quelle a lei trasferite anche con vincolo di destinazione.

3. Dal punto di vista gestionale, l'università è organizzata in centri di gestione autonoma, responsabili di realizzare risultati coerenti di efficacia e di efficienza. In particolare sono responsabili:

a) di proporre agli organi centrali di ateneo i programmi relativi alla propria attività;

b) di assicurare una gestione efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi concordati con gli organi centrali.

4. Per favorire l'espletamento delle funzioni loro attribuite, i centri di gestione autonoma operano, nell'acquisizione e nell'impiego delle risorse, con un grado di autonomia definito dal presente statuto e nell'àmbito dei vincoli fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli organi centrali di ateneo.

5. I centri di gestione autonoma introitano i fondi loro attribuiti direttamente dall'università, sulla base di appropriati criteri di ripartizione, e incassano direttamente entrate provenienti da rapporti gestiti con enti esterni, secondo criteri e limiti fissati dal regolamento di cui al comma precedente. Erogano direttamente tutte le spese relative allo svolgimento della loro attività.

6. Il direttore amministrativo, sulla base di quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 11 e delle conseguenti deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai centri di gestione autonoma del personale tecnico-amministrativo occorrente per il loro funzionamento.

7. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità prevederà forme di coordinamento fra i centri di gestione autonoma. La direzione amministrativa e gli uffici dell'amministrazione centrale sono tenuti a svolgere attività di consulenza per i centri di gestione autonoma.

8. L'università assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa collettiva (comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio) riguardo a rischi di responsabilità gravante sul personale di qualsiasi grado o mansione o sui componenti di organi collegiali, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni e rinvia a specifico regolamento anche l'individuazione di detto personale.

Art. 17.

Ordinamento dell'amministrazione centrale

1. L'amministrazione centrale è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del direttore amministrativo.

2. Gli uffici e i servizi dell'amministrazione centrale sono ordinati in strutture (ripartizioni e servizi) per compiti omogenei.

3. Gli àmbiti di competenza delle ripartizioni e dei servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari sono disciplinati con apposito regolamento. Questo regolamento dovrà altresì prevedere la possibilità di istituzione di unità di servizi generali costituenti centri di gestione autonoma, per l'attuazione di specifiche prestazioni che comportino particolari competenze tecnico-organizzative.

4. Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, d'intesa con il direttore amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 18.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'università che ne abbia titolo ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Per gravi motivi, il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato dal consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può anche conferire l'incarico ad un direttore amministrativo vicario, per coadiuvare il direttore amministrativo o sostituirlo in caso di vacanza, di assenza o di impedimento, scegliendolo fra i dirigenti dell'università.

Art. 19.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'àmbito della vigente normativa sulla dirigenza statale, il direttore amministrativo, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 20.

Unità decentrate di servizi comuni

1. Le unità decentrate di servizi comuni, dotate di autonomia gestionale, possono essere costituite su iniziativa di gruppi di unità utenti che ne definiscono, in accordo, le regole di governo e di gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il costo del servizio prestato è addebitato, secondo modalità stabilite dal regolamento predetto, ai centri di gestione autonoma utenti.

2. Sono organi delle unità decentrate di servizi comuni:

il consiglio, che definisce le linee di funzionamento e delibera su tutte le materie ad esse attribuite da norme e direttive specifiche;

il presidente, che è responsabile della gestione nell'ambito delle indicazioni del consiglio o di altri organi dell'università.

3. Su iniziativa del consiglio, e all'interno di esso, può essere costituita una giunta che coadiuvi il presidente nelle materie espressamente indicate dal consiglio.

Art. 21.

Attività amministrativa e controllo di gestione

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deve permettere la piena realizzazione, all'interno dell'Ateneo, dei principi di semplificazione dell'azione amministrativa e l'esplicitazione della responsabilità dei provvedimenti, favorendo la valorizzazione delle professionalità esistenti nell'università.

2. Il regolamento, di cui al comma precedente, definisce le forme di controllo interno sull'efficienza e sull'efficacia, con riferimento sia alla gestione complessiva dell'università sia alla gestione dei singoli centri di gestione autonoma nonché alla gestione connessa all'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo.

Art. 22.

Disciplina dei contratti

1. I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per l'università o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di opere, concessione di servizi o concessione di attività mediante convenzione devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base alla normativa vigente.

2. In ogni caso il regolamento, di cui al comma precedente, non potrà prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.

Art. 23.

Gestione di attività di particolare rilevanza

1. Per l'espletamento di attività di ricerca, didattiche, assistenziali o di servizi aventi particolare rilevanza in rapporto all'impegno gestionale e alla specializzazione delle prestazioni, l'università può istituire organismi autonomi ed enti strumentali anche in collaborazione con enti pubblici e privati. In particolare può:

a) istituire organismi o enti strumentali per l'esercizio o la gestione di attività di particolare rilevanza, nella forma di istituzioni o di aziende speciali o in altre forme ammesse dalla legge;

b) promuovere, in accordo con altri enti pubblici e privati, la gestione di attività in modo coordinato, attraverso convenzioni, o in modo associato, creando consorzi, o in altre forme ammesse dalla legge.

2. Nel caso di collaborazione con soggetti esterni, devono essere assicurati all'Ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività oggetto di collaborazione nonché le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.

Art. 24.

Istituzione

1. L'istituzione è un organismo strumentale dell'università per l'erogazione di determinati servizi, istituito dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del senato accademico.

2. L'istituzione non può avere per oggetto l'esercizio di attività d'impresa. Essa è dotata di autonomia gestionale e ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità. Ha l'obbligo del pareggio di bilancio, che persegue attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il consiglio di amministrazione o il senato accademico, ciascuno secondo le proprie competenze, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva il bilancio pluriennale e il conto consuntivo nonché il programma triennale di attività; esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;

4. Per ciascuna istituzione, il consiglio di amministrazione dell'università, nomina un consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri non superiore a nove, compresi il presidente e il direttore. Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione dell'istituzione devono essere fruitori del servizio gestito dall'istituzione stessa.

5. Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'istituzione. La sua durata e sua cessazione sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

6. Il presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni. Al direttore compete la gestione dell'istituzione. In particolare, sovraintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'istituzione.

7. Apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'università, sentito il senato accademico, determina l'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni.

Art. 25.

Azienda speciale

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'università, costituito per la gestione di attività in forma imprenditoriale. Esso è istituito dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo su proposta del senato accademico.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il consiglio di amministrazione o il senato accademico, ciascuno secondo le proprie competenze, conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva il bilancio pluriennale e il conto consuntivo nonché il programma triennale di attività; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione.

4. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri non superiore a nove, compresi il presidente e il direttore, nominati dal consiglio di amministrazione dell'università.

6. Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda speciale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni. Al direttore compete la gestione dell'azienda speciale. In particolare, sovraintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'azienda speciale.

7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto, che fissa le caratteristiche dell'azienda speciale, e da regolamenti.

Art. 26.

Consorzio

1. Per la gestione di una o più attività rientranti nei fini istituzionali dell'Ateneo, possono essere costituiti, su deliberazione degli organi centrali di Ateneo, consorzi con enti pubblici e privati.

2. Il consorzio è dotato di autonomia organizzativa e gestionale; ha un proprio statuto, approvato dal consiglio di amministrazione dell'università unitamente ad una convenzione che deve anche determinare le singole quote di partecipazione dei consorziati.

3. Il rettore, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio.

4. I rappresentanti dell'università nel consiglio di amministrazione del consorzio sono designati dal consiglio di amministrazione dell'università al suo esterno, sentite le strutture proponenti.

Art. 27.

Convenzioni

1. Al fine di potenziare la propria attività di ricerca, i centri di gestione autonoma possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati. Le convenzioni devono stabilire i fini e la durata del programma di ricerca nonché le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, determinando in modo specifico la proprietà, la brevettabilità e l'eventuale sfruttamento economico dei risultati ottenuti, che consenta, ad ogni modo, la disponibilità dei risultati scientifici conseguiti. Le convenzioni in parola possono prevedere l'istituzione di borse di studio e/o di dottorato e l'attivazione di contratti a termine per il personale ricercatore e tecnico-amministrativo.

2. Il regime di convenzione può essere altresì adottato per regolamentare la cessione di risultati di ricerca, l'erogazione non episodica di servizi, la prestazione di attività di consulenza o di attività didattica all'esterno. In questi casi, i corrispettivi devono essere determinati sulla base di tutti i costi sostenuti sia dalla struttura interessata sia dall'Ateneo e di remunerazione del personale adeguate al mercato esterno dello stesso settore professionale.

3. Le convenzioni devono riguardare attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali; sono regolate, in termini generali, dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Esse sono, di regola, stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal consiglio di amministrazione dell'università. In caso contrario, devono essere specificamente approvate dal consiglio di amministrazione. Di esse viene data comunicazione, con cadenza semestrale, al senato accademico.

Art. 28.

Convenzioni connesse con l'attività assistenziale

1. L'università stipula, su proposta delle facoltà interessate, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, apposite convenzioni, con enti pubblici e privati, riguardanti le attività assistenziali, ai sensi della normativa vigente.

2. Le convenzioni fissano le modalità di gestione diretta o di cogestione amministrativa e sanitaria delle strutture assistenziali convenzionate da parte delle facoltà interessate.

3. L'università identifica ed utilizza modelli di organizzazione che consentano una gestione assistenziale altamente qualificata, coerente e a sostegno delle proprie funzioni scientifica e didattica.

Art. 29.

Cooperazione interuniversitaria

1. Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, l'università può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri. Tali accordi possono riguardare:

a) programmi di ricerca;

b) attività didattiche integrate;

c) scambi di personale;

d) utilizzazione di attrezzature;

e) programmi integrati di studi e di scambio per studenti;

f) costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

2. Il senato accademico indica le linee di sviluppo degli accordi di cooperazione e, a tal fine, predispone schemi tipo di accordi.

3. Gli accordi, di cui al presente articolo, non devono essere incompatibili con il funzionamento delle strutture scientifiche e didattiche interessate. Essi sono deliberati dal consiglio di amministrazione, qualora riguardino capitoli del bilancio centrale di ateneo, o dai consigli dei centri di gestione autonoma qualora riguardino capitoli del bilancio degli stessi.

4. L'università, nel programmare la cooperazione interuniversitaria nel campo della ricerca e della didattica, predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi accademiche.

5. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'università può avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre università nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.

Art. 30.

Trasparenza nell'attività amministrativa

1. I bilanci e le risultanze degli appalti e di altre materie d'interesse generale sono resi pubblici. Deve essere altresì garantito agli interessati il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione sugli atti di rilevanza generale sono disciplinate da specifico regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione, il quale dovrà prevedere l'istituzione di un apposito ufficio per i rapporti con l'utenza.

2. I provvedimenti dell'università sono comunicati ai destinatari in forma completa, analitica e motivata.

3. Nelle stesse forme è data indicazione ai destinatari degli eventuali ricorsi amministrativi esperibili, indicando i termini e l'organo cui il ricorso deve essere presentato.

4. I verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'università sono pubblici. Dopo la loro approvazione, essi sono tempestivamente depositati in un luogo accessibile al pubblico.

TITOLO IV

STRUTTURE E ORGANI DIDATTICI

Art. 31.

Attività didattica

1. Nell'università vengono svolti:

a) corsi per il conseguimento dei titoli di diploma universitario (du), diploma di laurea (dl), diploma di specializzazione (ds) e di dottorato di ricerca (dr);

b) corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria previsti dalla normativa vigente.

2. Vengono inoltre svolti corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo dell'università.

3. Sono previste attività culturali e formative esterne costituite da:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici;

b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e ricorrente;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

4. Sono altresì previste le attività e i servizi didattici integrativi precisati al titolo V del presente statuto.

5. L'ordinamento degli studi e dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo; i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate.

Art. 32.

Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione delle attività previste nel precedente art. 31, l'università, nel rispetto della propria autonomia, può stabilire rapporti di collaborazione con lo Stato, le regioni e con altri enti ed istituzioni pubbliche e private, anche internazionali; può partecipare alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi; può svolgere attività di consulenza o avvalersi della stipulazione di appositi accordi, contratti, convenzioni o costituire consorzi.

Art. 33.

Contratti per attività didattiche

1. L'università, su proposta dei singoli consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento delle supplenze e degli affidamenti da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario.

2. In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni, possono altresì essere stipulati, con le stesse modalità di cui al comma precedente, ulteriori contratti di durata annuale, per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali, o anche di corsi ufficiali che non possano essere altrimenti coperti dopo che sono state esperite le relative procedure. Tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario esclusivamente di provenienza non statale e non sono rinnovabili per più di due anni nel corso di un quinquennio a favore della stessa persona. Il senato accademico ne fissa annualmente il tetto massimo generale in rapporto agli insegnamenti esistenti. Ogni facoltà non può superare detto limite.

3. Le facoltà possono attivare — anche in séguito a convenzione con enti pubblici e privati — cicli di esercitazione, di lettorati di lingua straniera, di borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.

4. La procedura per la stipulazione delle convenzioni e dei contratti, di cui al presente articolo, viene disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34.

Strutture didattiche dell'università

1. Nell'università l'attività didattica viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture didattiche:

facoltà e loro articolazioni;

scuole di specializzazione;

strutture didattiche speciali;

corsi di dottorato di ricerca;

corsi di perfezionamento.

Art. 35.

Autonomia delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche hanno autonomia di organizzazione e possibilità di delega e decentramento delle decisioni a propri organismi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto stabilito nei regolamenti di ciascuna.

2. Esse godono pure di autonomia gestionale quando ciò sia espressamente previsto nel presente statuto.

3. Nei consigli delle strutture didattiche sono previste rappresentanze degli studenti, secondo norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 36.

Funzionamento delle strutture didattiche

1. L'università assicura alle strutture didattiche personale docente e tecnico-amministrativo e risorse reali e finanziarie adeguate al funzionamento e alle finalità di ciascuna struttura, secondo quanto è definito in sede di programmazione.

Art. 37.

Facoltà, corsi di laurea e di diploma

1. Nell'università sono istituite le facoltà elencate nella tabella *B*, la quale riporta altresì i corsi di laurea e di diploma che possono venire attivati.

2. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 38.

Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture nelle quali, anche in collaborazione con altre strutture dell'università, si svolgono i corsi per il conseguimento dei titoli di diploma universitario e di diploma di laurea nonché le altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

il preside;

il consiglio di facoltà;

i consigli di corso di laurea e d'indirizzo;

i consigli di corso di diploma;

il consiglio di gestione.

Art. 39.

Preside di facoltà

1. Il preside è un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

2. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di gestione e ne attua le delibere. Vigila sulle attività didattiche della facoltà ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

3. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà nella sua composizione più ampia. Per l'elezione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora quest'ultima maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del preside sono convocate e presiedute dal decano della facoltà.

4. Il preside è nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni accademici. Le funzioni di preside non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

5. Il preside, su sua richiesta e con decreto rettorale, può essere parzialmente o totalmente esentato dallo svolgimento dell'attività didattica. Qualora ciò non avvenga, al preside spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.

6. Il preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un vicepreside che lo supplisce nell'esercizio delle sue fun-

zioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepreside è nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del preside. Il preside può delegare parte delle sue funzioni al vicepreside.

Art. 40.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà e da rappresentanze dei ricercatori e degli studenti.

2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori è pari al 20% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo; le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facoltà. Sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e la durata del mandato è di tre anni accademici. La rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

3. I rappresentanti degli studenti sono sette nelle facoltà con un numero di iscritti inferiore a cinquemila; nove nelle facoltà con un numero di iscritti compreso tra cinquemila e ottomila; undici nelle facoltà con un numero di studenti superiore a ottomila e comunque in numero non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo.

4. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del consiglio di facoltà, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se essi intervengono alle adunanze.

5. Al consiglio di facoltà spettano i seguenti còmpiti:

a) la programmazione delle attività didattiche e dell'uso delle risorse, nel quadro degli indirizzi del senato accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate;

b) la proposta di modificazione al regolamento didattico di Ateneo;

c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di laurea;

d) il coordinamento, la ripartizione e la verifica delle attività didattiche secondo criteri di efficienza, programmando la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nell'osservanza delle rispettive norme di stato giuridico;

e) l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore, secondo le norme vigenti e acquisiti i pareri dei dipartimenti;

f) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al senato accademico;

g) la programmazione triennale secondo le indicazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) la proposta al consiglio di amministrazione dell'entità dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea;

i) l'approvazione della relazione triennale dei professori;

l) ogni altro còmpito stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e ai posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e ai posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti i posti e le persone dei professori e dei ricercatori.

7. Il consiglio di facoltà può delegare ai consigli di corso di laurea, ai consigli d'indirizzo e a commissioni permanenti còmpiti secondo norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di facoltà.

8. Nelle facoltà comprendenti più corsi di laurea o d'indirizzo possono essere istituiti i corrispondenti consigli.

Art. 41.

Consigli di corsi di laurea e consigli d'indirizzo

1. I consigli di corso di laurea, sostituiti per le facoltà con più indirizzi dai consigli d'indirizzo, sono composti da tutti i titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attività didattica. L'afferenza a più consigli di corso di laurea o d'indirizzo è regolamentata dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti di facoltà.

2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di ricercatori e di studenti della facoltà, nella misura prevista per i consigli di facoltà, nonché un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

3. La durata del mandato dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facoltà. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.

4. Ogni consiglio elegge, un presidente tra i professori di ruolo e fuori ruolo membri del consiglio stesso. Egli è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del presidente sono convocate e presiedute dal decano del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovrintende alle attività del corso di laurea o d'indirizzo. Può designare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

6. Sono còmpiti del consiglio di corso di laurea o del consiglio d'indirizzo:

a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento delle lauree e delle attività previste dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento di facoltà;

b) l'esame e l'approvazione dei piani di studi;

c) la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro còmpito delegato dalla facoltà, secondo le norme contenute dal regolamento didattico di Ateneo.

7. Ai consigli di corso di laurea e ai consigli d'indirizzo si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 40.

Art. 42.

Consigli di corso di diploma

1. Le facoltà possono delegare ai consigli di corso di laurea o d'indirizzo competenti il còmpito del coordinamento delle attività per il conseguimento del diploma universitario, oppure possono istituire i consigli di corso di diploma. Nel primo caso il consiglio è integrato con i docenti del corso di diploma e con le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti, secondo quanto stabilito dai consigli di corso di laurea e da designare con modalità precisate nel regolamento di facoltà. Nel secondo valgono le stesse norme per la costituzione e il funzionamento dei consigli di corso di laurea e dei consigli d'indirizzo.

Art. 43.

Commissioni

1. Le facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con còmpiti istruttori e/o consultivi o con còmpiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facoltà.

2. In ciascun consiglio di facoltà è istituita la commissione didattica permanente con funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sulle problematiche relative all'efficacia, alla funzionalità e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti.

3. La commissione didattica è composta da un ugual numero di docenti (inclusi i ricercatori) e di studenti, nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di facoltà. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della facoltà.

4. La commissione didattica:

a) riferisce, periodicamente e ogni volta che lo ritenga necessario, al consiglio di facoltà;

b) prepara, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di facoltà, la relazione annuale sulle attività ed i servizi didattici da trasmettere al consiglio di facoltà per la redazione della relazione prevista dall'art. 40, comma 5, lettera *f)*;

c) propone le attività didattiche integrative;

d) svolge funzioni di collegamento con i dipartimenti per i problemi che riguardano l'attività didattica.

5. Analoghe commissioni possono essere istituite nelle altre strutture didattiche.

Art. 44.

Autonomia gestionale delle facoltà

1. Le facoltà sono centri di gestione autonoma.

2. I contributi versati dagli studenti sono assegnati alle facoltà e da queste ripartiti fra le diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attività didattiche.

3. Sono organi del centro di gestione autonoma della facoltà:

il preside;

il consiglio di gestione.

4. Il consiglio di gestione della facoltà è l'organo che gestisce l'attività amministrativa e contabile della facoltà stessa. Ne fanno parte professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori e studenti eletti, nel proprio interno, dal consiglio di facoltà. Ne fanno parte inoltre il segretario amministrativo della facoltà e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà. Le modalità di designazione dei membri e di funzionamento del consiglio di gestione sono stabilite con deliberazione del consiglio di facoltà. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni.

Art. 45.

Scuole di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione (ds) si consegue, presso le scuole di specializzazione, dopo un corso di studi successivo alla laurea di durata non inferiore a due anni, finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le scuole di specializzazione istituite nell'università sono elencate nella tabella *C*.

Art. 46.

Istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione

1. Per l'istituzione di una scuola di specializzazione devono essere definiti:

a) l'ordinamento e la durata degli studi (incluse le forme e i modi di tirocinio pratico previsti);

b) i requisiti e le procedure di ammissione;

c) il numero massimo degli studenti ammissibili;

d) il tipo di specializzazione determinato in relazione alle esigenze del mercato del lavoro;

e) le fonti di finanziamento.

2. Una scuola di specializzazione inclusa nella tabella *C* può essere attivata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi, e in particolare alla disponibilità di:

a) personale docente e non docente in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali ed attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione.

Le risorse, di cui ai punti precedenti, possono essere acquisite anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati.

3. Per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di specializzazione si applica quanto viene previsto dall'art. 33 del presente statuto. Eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse con specifici insegnamenti professionali possono essere conferite, anche in deroga ai limiti previsti all'art. 33, con contratto di diritto privato a tempo determinato o sotto forma di convenzioni, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 47.

Organi e gestione delle scuole di specializzazione

1. Sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) il consiglio della scuola.

2. Il direttore è un professore di ruolo o fuori ruolo delle facoltà interessate che tenga un corso nella scuola stessa. È eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della scuola, nella prima votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del direttore sono convocate dal decano del consiglio. Il direttore dura in carica tre anni accademici, purché mantenga un insegnamento nella scuola stessa. Può designare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Il direttore:

a) rappresenta la scuola;

b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede;

c) ha, nell'àmbito della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea;

d) propone ai consigli di facoltà competenti la stipulazione delle convenzioni.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascuna scuola.

5. I docenti della scuola sono designati annualmente dai consigli delle facoltà interessate.

6. Il consiglio della scuola ha competenze analoghe al consiglio di corso di laurea, per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche; fa inoltre proposte al consiglio o ai consigli di facoltà competenti in merito all'attivazione di corsi, all'affidamento degli insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.

7. In prima istituzione, i consigli delle facoltà interessate designano un consiglio provvisorio della scuola, costituito dai docenti del primo anno e dai docenti delle discipline da attivare negli anni successivi. Tale consiglio provvisorio elegge al proprio interno il direttore della scuola.

8. La deliberazione, che dispone l'attivazione di ciascuna scuola di specializzazione, stabilisce a quale centro di gestione autonoma la stessa afferisce dal punto di vista gestionale.

Art. 48.

Corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca (DR) si consegue tramite la partecipazione ad apposite attività didattiche e di ricerca. Tali attività vengono di regola svolte presso un dipartimento e/o presso altre strutture di ricerca italiane o straniere.

2. Il titolo di dottore di ricerca può essere conseguito, secondo le norme di legge, in tutte le aree scientifico-disciplinari indicate nella tabella *A*.

3. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del corso di dottorato è affidata al dipartimento ove viene svolta l'attività scientifica del dottorando.

Art. 49.

Corsi di perfezionamento

1. I corsi di perfezionamento post-laurea sono istituiti, anche a séguito di convenzioni, con enti pubblici e privati e con università nazionali ed estere, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

2. Tali corsi sono regolati dalla normativa vigente e dal regolamento didattico di Ateneo.

3. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di perfezionamento indica a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce dal punto di vista amministrativo.

Art. 50.

Strutture didattiche speciali

1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singole facoltà o comuni a più facoltà appartenenti anche ad altre università, nonché per le attività culturali e formative previste dall'art. 31 del presente statuto, possono essere costituite, anche a séguito di convenzioni o mediante la costituzione di consorzi con enti pubblici e privati, apposite strutture didattiche.

2. Tali strutture possono assumere denominazioni diverse corrispondenti alle finalità che si propongono (centri, scuole, seminari ecc.) e sono fornite di autonomia gestionale e didattica.

3. Le deliberazioni istitutive, le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi indicano la composizione degli organi gestionali della struttura, ai quali partecipano rappresentanti della facoltà o delle facoltà promotrici e possono partecipare anche rappresentanti degli enti esterni convenzionati o consorziati.

4. La proposta di costituzione delle suddette strutture o di riconoscimento come tali di strutture già esistenti, promossa dalla facoltà o dalle facoltà interessate, è approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per la parte di rispettiva competenza.

5. La scuola di amministrazione aziendale è struttura didattica speciale. Le altre strutture didattiche speciali istituite nell'università sono elencate nella tabella *E*.

TITOLO V
DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Art. 51.

Servizi di informazione per gli studenti

1. Nell'università è istituito un centro di documentazione, il cui scopo è quello di fornire tutte le informazioni necessarie per la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo. Il centro raccoglie i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e le pubblica in apposita guida, secondo le norme contenute nel regolamento studenti.

2. Le singole strutture didattiche debbono curare la pubblicazione di guide contenenti l'ordinamento didattico, i programmi dei corsi e ogni notizia utile ad orientare gli studenti nei loro studi.

3. L'università organizza altresì lo svolgimento di attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, per l'iscrizione ai corsi postlaurea, anche con la collaborazione degli studenti.

Art. 52.

Servizi didattici

1. Nei limiti delle risorse disponibili, l'università promuove:

a) iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori anche mediante insegnamento a distanza;

b) l'istituzione dei corsi intensivi previsti dalla legge;

c) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;

d) l'interscambio di studenti, anche a livello internazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente statuto;

e) l'istituzione di borse di studio per giovani diplomati, laureati e dottori di ricerca e di sussidi agli studenti per tirocini pratici anche all'estero;

f) attività formative autogestite dagli studenti previste dalla legge.

Art. 53.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di singoli studenti nelle attività di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative e didattiche.

2. L'università può avvalersi altresì, per le attività previste dalla legge, di servizi resi da associazioni o da cooperative studentesche costituite e operanti nell'università stessa.

3. Le norme relative alla collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo sono contenute nel regolamento studenti.

4. L'università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.

Art. 54.

Tutorato

1. Nell'università è costituito il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Le norme generali, che riguardano i servizi di tutorato e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio, sono indicate nel regolamento studenti.

3. Il regolamento studenti, di cui al presente titolo, è deliberato dal senato accademico, sentito il senato degli studenti.

Art. 55.

Spazi a disposizione degli studenti

1. Nelle strutture edilizie universitarie devono essere previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche.

Art. 56.

Collaborazione università-mondo del lavoro

1. L'università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, di diplomandi e neodiplomati di qualsiasi livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati e ogni attività che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra l'università ed il mondo del lavoro onde facilitare la transizione dalla prima al secondo e il mantenimento dei contatti fra l'università e i propri diplomati, laureati, specializzati e dottori di ricerca.

Art. 57.

Comitato universitario per lo sport

1. È istituito il comitato universitario per lo sport. Esso:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva a livello amatoriale e agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;

b) esprime pareri sulle convenzioni da stipularsi per la realizzazione dei programmi di attività e per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovraintende alla loro attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attività agonistica;

d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione.

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato è composto dal rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di presidente, da due membri designati dal CUSI, da tre

dipendenti di ruolo dell'Ateneo designati dal consiglio di amministrazione dell'università, da quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento studenti, dal direttore amministrativo, o suo delegato, dal presidente del circolo ricreativo dell'università (C.U.T.), o suo delegato.

3. Il comitato è costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio. I membri di nomina universitaria non possono essere riconfermati consecutivamente per più di una volta.

4. Alle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'università o da altri enti.

TITOLO VI
STRUTTURE E ORGANI SCIENTIFICI

Art. 58.
Strutture e organi scientifici

1. Sono strutture scientifiche dell'Ateneo:

i dipartimenti;

il centro di Ateneo grandi apparecchiature;

i centri interdipartimentali di ricerca;

i centri interdipartimentali di servizi;

le biblioteche;

i musei, l'orto botanico e l'archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino.

2. Sono organi scientifici dell'Ateneo:

le commissioni scientifiche;

la commissione di coordinamento dei dipartimenti.

Art. 59.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture scientifiche per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca dell'università.

2. Vengono costituiti come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

3. Promuovono e coordinano le attività di ricerca nell'università, ferma restando l'autonomia di ogni professore e ricercatore. Organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'àmbito dell'università.

4. Possono stipulare contratti con organismi e organizzazioni internazionali, enti pubblici e privati per lo svolgimento di ricerche e per l'erogazione di servizi; possono altresì fornire prestazioni di ricerca e di servizi, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali.

5. Possono promuovere l'istituzione di centri interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri.

6. Concorrono allo svolgimento di tutte le attività didattiche universitarie, comprese quelle relative al conseguimento del dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Dànno pareri in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento delle supplenze e degli affidamenti da parte delle facoltà, limitatamente alle discipline comprese nei settori di ricerca del dipartimento. Dànno inoltre pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline indicate nel regolamento didattico di Ateneo, limitatamente alle discipline di propria pertinenza.

8. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento può essere avanzata da professori e ricercatori dell'Ateneo. La proposta deve essere corredata da un programma scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie ad avviarne l'attività, incluse le opzioni di massima.

9. La proposta di costituzione è approvata, sulla base di apposito regolamento, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze, sempre che il numero delle opzioni definitive raggiunga il limite minimo stabilito dal regolamento stesso.

10. La fusione di più dipartimenti può avvenire, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, secondo le norme fissate dal regolamento. La proposta è approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze.

11. Il senato accademico si pronuncia sul proseguimento dell'attività dei dipartimenti nei quali il numero dei professori e dei ricercatori sia sceso al di sotto del limite minimo stabilito dal regolamento. I dipartimenti, nei confronti dei quali sia stato espresso parere negativo sul proseguimento dell'attività, sono disattivati con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze, sentiti i dipartimenti interessati.

12. I professori e ricercatori del dipartimento disattivato dovranno esprimere la propria opzione di afferenza ad un altro dipartimento. Il personale tecnico-amministrativo e le risorse del dipartimento disattivato sono riassegnati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, valutate le proposte dei componenti il dipartimento disattivato.

13. I dipartimenti attivati nell'università sono elencati nella tabella *D*.

Art. 60.
Organizzazione del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

il direttore;

il consiglio;

la giunta.

2. Il direttore è un professore di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. In situazioni eccezionali di mancanza o di impedimento dei professori di prima fascia, può essere eletto direttore un professore associato a tempo pieno o che abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

3. Il direttore dura in carica tre anni accademici.

4. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento nella sua composizione più ampia. Per l'elezione del direttore occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del direttore sono convocate e presiedute dal decano del dipartimento. Il direttore è nominato con decreto rettorale.

5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta, promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'àmbito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il direttore designa, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

7. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore si avvale di un segretario amministrativo.

8. Il consiglio programma e gestisce le attività del dipartimento e si esprime sulle domande di afferenza di professori e ricercatori. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori afferenti al dipartimento e il segretario amministrativo. Ne fanno inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, una rappresentanza degli studenti afferenti al dipartimento in quanto iscritti ai corsi di dottorato cui il dipartimento partecipa e una rappresentanza dei borsisti postdottorato assegnati al dipartimento. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e ai posti di professori di seconda fascia partecipano soltanto i professori di ruolo di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e ai posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori.

9. Del consiglio di dipartimento fa altresì parte, limitatamente all'organizzazione dei servizi per la didattica, una rappresentanza elettiva degli studenti.

10. La giunta è organo propositivo ed esecutivo che coadiuva il direttore, che la presiede. È composto da un minimo di sei e un numero massimo di dodici componenti. È costituita dal direttore, dal segretario amministrativo, con voto consultivo, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un terzo di professori di prima fascia, da un terzo di professori di seconda fascia e da un terzo di ricercatori.

Art. 61.

Autonomia del dipartimento

1. Il dipartimento è un centro di gestione autonoma; dispone di personale tecnico-amministrativo per il suo funzionamento e di spazi assegnati dall'università.

2. Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento, per acquisto di attrezzature scientifiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento e per lo svolgimento dei còmpiti didattici affidati al dipartimento, tenendo conto delle richieste presentate e della valutazione dei risultati conseguiti.

3. La valutazione dei risultati conseguiti è affidata alle commissioni scientifiche nominate dal senato accademico.

4. Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale tecnico-amministrativo occorrente per il loro funzionamento, in base alla tipologia qualitativa e quantitativa del dipartimento.

5. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento, le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi del dipartimento, la durata del mandato della giunta, sono disciplinati dal regolamento, deliberato dal dipartimento stesso sulla base dello schema-tipo previsto dal regolamento dei dipartimenti ed emanato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione e il senato accademico.

6. Il regolamento dei dipartimenti, deliberato dal dipartimento stesso, comprensivo dello schema-tipo, è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce le modalità di gestione amministrativa e contabile dei dipartimenti.

Art. 62.

Centro di Ateneo grandi apparecchiature

1. Il centro raggruppa, in un'unica struttura dotata di autonomia gestionale, apparecchiature complesse, di costo elevato e di larga utenza.

2. Il centro ha la finalità di erogare servizi prioritariamente nei confronti di gruppi di ricerca operanti nell'Ateneo, nonché nei confronti di terzi, e di promuovere e svolgere attività proprie per lo sviluppo delle diverse metodologie.

3. Il centro è articolato in sezioni, ciascuna delle quali comprende ampi gruppi di strumenti omogenei o integrati.

4. Sono organi del centro:

il consiglio;

il presidente del consiglio;

il direttore;

i responsabili delle sezioni.

5. Il consiglio è costituito dal presidente, dal direttore e dai responsabili eletti dalle diverse sezioni.

6. Il presidente del consiglio è nominato dal rettore, su proposta dei responsabili delle diverse sezioni. Deve possedere i requisiti personali richiesti per la nomina a direttore di dipartimento.

7. Il direttore è un tecnico di livello adeguato appartenente al centro e viene nominato con decreto rettorale, su proposta del consiglio del centro.

8. I responsabili delle sezioni sono eletti dagli afferenti alle sezioni stesse.

9. Il centro di Ateneo grandi apparecchiature è un centro di gestione autonoma e dispone di personale tecnico-amministrativo e di spazi assegnati dall'università.

10. Il centro dispone di finanziamenti rappresentati da:

a) fondi corrisposti dai dipartimenti in base alle prestazioni fornite;

b) fondi appositamente stanziati dal consiglio di amministrazione;

c) proventi derivanti dalle prestazioni esterne;

d) finanziamenti provenienti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal CNR e da altri enti pubblici e privati;

e) fondi derivanti da contratti e convenzioni.

Art. 63.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono attività di più dipartimenti e che hanno come scopo la realizzazione di economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.

2. Tali centri sono costituiti con decreto del rettore, su circostanziata proposta dei dipartimenti interessati, sentiti il senato accademico e previa approvazione del consiglio di amministrazione, per gli aspetti amministrativi.

3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento delle attività sono fornite dai dipartimenti partecipanti al centro. La durata dell'attività del centro è precisata nella proposta di costituzione. La proposta e il decreto rettorale precisano altresì a quale dipartimento è affidata la gestione del centro.

Art. 64.

Centri interdipartimentali di servizi

1. I centri interdipartimentali di servizi sono strutture che organizzano attività di servizio di rilevante impegno relative a settori scientifici e tecnologici comuni a più dipartimenti e che sono necessarie per il funzionamento e l'organizzazione dell'attività scientifica e didattica dell'università. Tali centri vengono costituiti su richiesta dei dipartimenti interessati, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per quanto di loro specifica competenza, e, per i servizi didattici, delle facoltà interessate. Essi possono costituire centri di gestione autonoma oppure afferire, dal punto di vista gestionale, a un dipartimento.

2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi necessari alla costituzione e alla conduzione ordinaria del centro sono fornite dall'università in accordo con i dipartimenti e le facoltà interessate o direttamente dai dipartimenti e dalle facoltà interessate.

3. Il centro interdipartimentale di servizi è retto da un presidente eletto, nel proprio seno, dal consiglio tecnico-scientifico, tra i professori di ruolo e fuori ruolo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, sulla base delle specifiche competenze relative al servizio fornito dal centro. Il presidente è nominato dal rettore ed è coadiuvato da un direttore proposto dal comitato tecnico-scientifico tra il personale tecnico afferente, di norma, ai dipartimenti interessati.

4. È organo del centro interdipartimentale di servizi il comitato tecnico-scientifico costituito dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo designati dai dipartimenti afferenti al centro.

Art. 65.

Biblioteche

1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e inserite funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.

2. Adempiono al còmpito di garantire ai professori, ai ricercatori, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto, nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Sono inoltre dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema di biblioteche dell'Ateneo si articola in:

biblioteche centrali;

biblioteche di settore.

5. Le biblioteche centrali sono strutture di ricerca, acquisizione, raccolta e fruizione dei documenti relativi ad aree scientifico-culturali diverse, per le esigenze della ricerca e della didattica. Le biblioteche centrali coordinano le attività tecniche delle biblioteche di settore.

6. Le biblioteche centrali forniscono i seguenti servizi:

a) reperimento dell'informazione bibliografica;

b) recupero di documenti presso altre biblioteche o centri di servizi bibliotecari;

c) prestito interbibliotecario;

d) servizio di sviluppo, istruzione e guida all'uso di strumenti bibliografici e di strumenti informatici;

e) ampia accessibilità.

7. Le biblioteche di settore gestiscono materiale documentario relativo a settori disciplinari specifici.

8. Le biblioteche centrali sono istituite, su proposta di dipartimenti o di facoltà interessate, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università; costituiscono centri di gestione autonoma e dispongono di personale specializzato e dotato di adeguate qualifiche.

9. Le biblioteche centrali dispongono di risorse di personale, finanziarie, gestionali e di spazi assegnati dal consiglio di amministrazione. Dispongono inoltre, secondo modalità definite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di risorse proprie derivanti dai contributi per le biblioteche versati dagli studenti.

10. Le biblioteche di settore sono gestite dalle biblioteche centrali attraverso apposite convenzioni tra biblioteca centrale e uno o più dipartimenti, approvate dal consiglio di amministrazione. In mancanza di convenzione, la gestione e l'acquisizione di risorse specifiche sono affidate direttamente al dipartimento o ai dipartimenti cui esse afferiscono.

11. Gli organi delle biblioteche centrali sono:

il presidente;

il consiglio di biblioteca;

il direttore di biblioteca.

12. Il consiglio di biblioteca comprende il presidente, il direttore e i rappresentanti delle strutture afferenti, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo della biblioteca, secondo modalità precisate nella proposta di costituzione della biblioteca stessa e approvate dal senato accademico.

13. Il direttore di biblioteca è nominato dal rettore su designazione del consiglio di biblioteca; tale carica è affidata a funzionari dell'area delle biblioteche.

14. Il presidente è eletto, nel proprio seno, dal consiglio di biblioteca tra i professori di ruolo e fuori ruolo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È nominato dal rettore.

15. Ai fini dello sviluppo del sistema di biblioteche dell'Ateneo, è istituita la commissione di coordinamento delle biblioteche centrali. Essa è costituita dai presidenti e dai direttori delle biblioteche centrali e da una rappresentanza degli studenti, stabilita dal regolamento studenti. Garantisce il coordinamento fra le biblioteche centrali e di queste con il consiglio di amministrazione, con il senato accademico e gli altri organi di governo interessati.

16. Le norme per l'organizzazione del sistema di biblioteche, nonché i criteri di gestione del materiale bibliografico, sono definiti da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la commissione di coordinamento delle biblioteche centrali.

Art. 66.

Musei, orto botanico, archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino

1. I musei dell'Ateneo, l'orto botanico e l'archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, la ricerca scientifica, la didattica, la fruizione e la valorizzazione dei beni patrimoniali di loro pertinenza.

2. Essi afferiscono ai dipartimenti che garantiscono la conservazione, promuovono l'utilizzazione scientifica, didattica e culturale e ne curano la parte gestionale. Musei, orto botanico e archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino possono organizzarsi in strutture di ricerca autonome e possono essere centri di gestione autonoma.

3. L'università assicura ai musei, all'orto botanico e all'archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino organici di personale, finanziamento e strutture adeguate allo svolgimento dei compiti istituzionali e ne promuove, di concerto con le strutture scientifiche e didattiche, l'arricchimento del patrimonio.

4. L'università coordina le gestioni museali e, per la realizzazione delle attività connesse, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati e può partecipare altresì alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi.

Art. 67.

Commissioni scientifiche

1. Il senato accademico, per i compiti previsti dall'art. 11, comma 8, nomina, almeno con cadenza biennale, per ciascuna area scientifico-disciplinare, una commissione, formata per il 50% di esperti non dipendenti dall'università di Torino, per la valutazione dell'attività scientifica e delle prospettive di sviluppo del settore.

Art. 68.

Commissione di coordinamento dei dipartimenti

1. La commissione di coordinamento dei dipartimenti esercita funzioni propositive e di consulenza nei confronti degli organi centrali dell'Ateneo per quanto attiene:

a) la ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai dipartimenti;

b) i criteri di assegnazione del personale tecnico-amministrativo ai dipartimenti;

c) la valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili ai fini della istituzione di nuovi dipartimenti e dei piani di sviluppo dell'Ateneo.

2. La commissione di coordinamento dei dipartimenti è composta da tutti i direttori e segretari amministrativi dei dipartimenti dell'Ateneo.

TITOLO VII

NORME COMUNI E FINALI

Art. 69.

Anno accademico

1. Il senato accademico determina la data d'inizio dell'anno accademico.

Art. 70.

Organi centrali di ateneo

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni accademici. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici.

2. Il regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

3. Tranne il rettore, il prorettore e il direttore amministrativo dell'Ateneo, nessun membro può far parte contemporaneamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione viene eletto alla scadenza della metà della durata del mandato del senato accademico.

5. Per essere nominati membri degli organi centrali, i professori e i ricercatori devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

6. Ai membri, privi di indennità di carica, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del senato degli studenti spetta un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute degli organi stessi. Le modalità di corresponsione, l'importo e la disciplina per l'erogazione del gettone di presenza sono fissati da apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 71.

Rieleggibilità

1. Le funzioni di presidente di corso di laurea o di corso d'indirizzo o di corso di diploma, direttore di dipartimento, presidente di istituzione, presidente di azienda speciale, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 72.

Validità delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi collegiali dell'università sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'università sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 73.

Norme elettorali per gli studenti

1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale.

2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, ai dottorati e alle scuole, secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale studenti.

3. Il regolamento che disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti è deliberato dal senato accademico, sentiti il senato degli studenti e le organizzazioni studentesche presenti nell'università.

4. Il regolamento deve prevedere procedure organizzative che garantiscano la possibilità sostanziale di esercitare il diritto di voto.

5. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organi non può essere vincolato alla percentuale dei votanti.

Art. 74.

Modificazioni dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto e della tabella *A* sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico nella sua composizione più ampia sentiti, per le loro competenze, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti interessati. Il parere s'intende favorevole decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dello stesso.

2. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche, approvate secondo le procedure previste dal presente statuto, comportano l'automatico adeguamento delle corrispondenti tabelle allegate al presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà, delle scuole e dei dipartimenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modificazioni dello statuto. Su tali proposte il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di centoventi giorni.

4. Lo statuto e le relative modificazioni sono emanate dal rettore, con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 75.

Entrata in vigore

Lo statuto e le relative modificazioni entrano in vigore alla data di emanazione, ai sensi di legge, dei corrispondenti decreti rettorali.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 76.

1. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

2. Il senato accademico preesistente cessa di funzionare con l'approvazione del regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del primo senato accademico e del primo consiglio di amministrazione da eleggersi ai sensi del presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione in carica al momento di approvazione del presente statuto resta in carica per il periodo necessario a soddisfare la cadenza di cui all'art. 70, comma 4, del presente statuto.

Art. 77.

1. Tutti i regolamenti elettorali devono essere emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti devono essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 78.

1. Ai fini dell'elettorato attivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati.

2. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

Art. 79.

1. Le facoltà delle sedi decentrate di Alessandria, Novara e Vercelli non concorrono a formare il numero delle facoltà di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*.

Art. 80.

1. entro il 1° gennaio del secondo anno accademico di applicazione del presente statuto, gli istituti confluiscono in dipartimenti già istituiti o di nuova istituzione, questi ultimi comunque già approvati entro tale data dal senato accademico.

2. Il senato accademico, sentita la commissione di coordinamento dei dipartimenti e, per gli aspetti amministrativi, il consiglio di amministrazione, prenderà le relative deliberazioni nel rispetto dell'autonomia scientifica dei professori e dei ricercatori interessati.

3. Tutte le strutture presenti nell'Ateneo dovranno adeguarsi alle norme indicate nel presente statuto entro il 1° gennaio del secondo anno dall'entrata in vigore dello stesso.

4. La commissione di Ateneo per la sperimentazione didattica è soppressa.

TABELLA *A*

AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PRESENTI NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

Area 1 – Scienze matematiche e informatiche
Area 2 – Scienze fisiche
Area 3 – Scienze chimiche
Area 4 – Scienze agrarie
Area 5 – Scienze della terra
Area 6 – Scienze biologiche
Area 7 – Scienze mediche sperimentali e cliniche
Area 8 – Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area 9 – Scienze storiche e filosofiche
Area 10 – Scienze pedagogiche e psicologiche
Area 11 – Scienze giuridiche
Area 12 – Scienze economiche e statistiche
Area 13 – Scienze politiche e sociologiche
Area 14 – Scienze farmaceutiche
Area 15 – Scienze veterinarie

TABELLA *B*

FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA E CORSI DI DIPLOMA DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di agraria:

corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie

corso di laurea in scienze forestali ed ambientali

corso di diploma universitario in tecnologie alimentari

corso di diploma universitario in produzioni animali, orientamento in tecnica delle produzioni animali

corso di diploma universitario in produzioni vegetali

corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, orientamento evolutivo dei contenuti della professione di geometra

corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia

corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali

Facoltà di economia:

corso di laurea in economia aziendale

corso di laurea in economia e commercio

corso di diploma universitario in commercio estero

corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici

corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche

Facoltà di farmacia:

corso di laurea in farmacia

corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

corso di diploma universitario in tecniche erboristiche

Facoltà di giurisprudenza:

corso di laurea in giurisprudenza

corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere

corso di laurea in filosofia

corso di laurea in scienze della comunicazione

corso di laurea in storia

corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti

corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali

Facoltà di lingue e letterature straniere:

corso di laurea in lingue e letterature straniere

Facoltà di medicina e chirurgia:

corso di laurea in medicina e chirurgia

corso di laurea in medicina e chirurgia - polo didattico universitario San Luigi

corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

corso di diploma universitario per infermiere

corso di diploma universitario di logopedista

corso di diploma universitario di ortottista-assistente in oftalmologia

corso di diploma universitario di tecnico audiometrista

corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista

corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

corso di diploma universitario di dietista

corso di diploma universitario di fisioterapista

corso di diploma universitario di osterica/o

corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia

corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica

corso di diploma universitario per infermiere con sede nella regione Valle d'Aosta

corso di diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

scuola diretta ai fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche

Facoltà di medicina veterinaria:

corso di laurea in medicina veterinaria

corso di diploma universitario in produzioni animali, orientamento gestione e protezione della fauna

Facoltà di psicologia:

corso di laurea in psicologia

Facoltà di scienze della formazione:

corso di laurea in materie letterarie

corso di laurea in scienze dell'educazione

corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

corso di laurea in scienze della formazione primaria

corso per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in chimica

corso di diploma universitario in chimica

corso di laurea in chimica industriale

corso di laurea in fisica

corso di diploma universitario in metodologie fisiche

corso di laurea in matematica

corso di diploma universitario in matematica

corso di laurea in scienze naturali

corso di laurea in scienze biologiche

corso di diploma universitario in biologia

corso di laurea in scienze geologiche
corso di laurea in informatica
corso di diploma universitario in informatica
corso di laurea in scienza dei materiali
corso di diploma universitario in scienza dei materiali

Facoltà di scienze politiche:
corso di laurea in scienze politiche
corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche
corso di diploma universitario in servizio sociale
corso di diploma universitario in statistica
corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione
Corso di laurea interfacoltà in biotecnologie
Corso di laurea interfacoltà in scienze strategiche

TABELLA *C*

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

Scuole di specializzazione del settore agrario:
scuola di specializzazione in scienze viticole ed enologiche
scuola di specializzazione in parchi e giardini

Scuole di specializzazione del settore farmaceutico:
scuola di specializzazione in farmacia industriale
scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Scuola di specializzazione annessa alla facoltà di giurisprudenza:
scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali

Scuola di specializzazione annessa alla facoltà di lettere e filosofia:
scuola di specializzazione in archeologia

Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia:
scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio
scuola di specializzazione in odontostomatologia
scuola di specializzazione in audiologia
scuola di specializzazione in ortognatodonzia
scuola di specializzazione in igiene
scuola di specializzazione in psicologia clinica
scuola di specializzazione in foniatria
scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica

Diplomi di specializzazione del settore medico:
scuola di specializzazione in anatomia patologica
scuola di specializzazione in cardiochirurgia
scuola di specializzazione in cardiologia
scuola di specializzazione in chirurgia generale I
scuola di specializzazione in chirurgia generale II
scuola di specializzazione in chirurgia generale III
scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale
scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva
scuola di specializzazione in chirurgia toracica
scuola di specializzazione in ematologia
scuola di specializzazione in gastroenterologia
scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia
scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva
scuola di specializzazione in malattie infettive
scuola di specializzazione in medicina del lavoro
scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione
scuola di specializzazione in medicina nucleare
scuola di specializzazione in microbiologia e virologia
scuola di specializzazione in neurochirurgia
scuola di specializzazione in neurologia
scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile
scuola di specializzazione in oftalmologia
scuola di specializzazione in oncologia
scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia
scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria
scuola di specializzazione in patologia clinica
scuola di specializzazione in pediatria
scuola di specializzazione in psichiatria
scuola di specializzazione in urologia
scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica
scuola di specializzazione in medicina interna (seconda scuola)
scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione indirizzo di nutrizione clinica
scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
scuola di specializzazione in medicina interna
scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio
scuola di specializzazione in geriatria
scuola di specializzazione in medicina dello sport
scuola di specializzazione in medicina legale
scuola di specializzazione in radiodiagnostica
scuola di specializzazione in radioterapia
scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica
scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione (seconda scuola)
scuola di specializzazione in genetica medica
scuola di specializzazione in nefrologia
scuola di specializzazione in biochimica clinica
scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
scuola di specializzazione in biochimica fisica applicata
scuola di specializzazione in fisica nucleare
scuola di specializzazione in scienze nucleari applicate
scuola di specializzazione in fisica cosmica
scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche

Scuola di specializzazione annessa alla facoltà di scienze della formazione:
scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita

Scuole di specializzazione del settore veterinario:
scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici
scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale
scuola di specializzazione in radiologia veterinaria
scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
scuola di specializzazione in patologia suina

Scuola di specializzazione del settore psicologico:
scuola di specializzazione in psicologia della salute

Scuola di specializzazione del settore sanitario:
scuola di specializzazione in fisica sanitaria

TABELLA *D*

DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

Dipartimento di agronomia, selvicoltura e gestione del territorio
Dipartimento di anatomia, farmacologia e medicina legale
Dipartimento di biologia animale e dell'uomo
Dipartimento di biologia vegetale
Dipartimento di chimica analitica
Dipartimento di chimica generale e organica applicata
Dipartimento di chimica inorganica, chimica fisica e chimica dei materiali
Dipartimento di colture arboree
Dipartimento di diritto dell'economia
Dipartimento di discipline artistiche, musicali e dello spettacolo
Dipartimento di discipline filosofiche
Dipartimento di discipline ginecologiche e ostetriche
Dipartimento di discipline medico-chirurgiche
Dipartimento di economia
Dipartimento di economia aziendale
Dipartimento di economia e ingegneria agraria, forestale e ambientale
Dipartimento di filologia linguistica e tradizione classica
Dipartimento di fisica generale «A. Avogadro»
Dipartimento di fisica sperimentale
Dipartimento di fisica teorica
Dipartimento di fisiopatologia clinica
Dipartimento di genetica, biologia e biochimica
Dipartimento di informatica
Dipartimento di matematica
Dipartimento di medicina e oncologia sperimentale
Dipartimento di medicina interna
Dipartimento di morfofisiologia veterinaria
Dipartimento di neuroscienze
Dipartimento di orientalistica
Dipartimento di patologia animale
Dipartimento di produzioni animali, epidemiologia ed ecologia
Dipartimento di psicologia
Dipartimento di sanità pubblica e di microbiologia
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco
Dipartimento di scienze antropologiche, archeologiche e storico-territoriali
Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche
Dipartimento di scienze del linguaggio e letterature moderne e comparate
Dipartimento di scienze dell'educazione
Dipartimento di scienze della terra
Dipartimento di scienze economiche e finanziarie «Giuseppe Prato»
Dipartimento di scienze giuridiche
Dipartimento di scienze letterarie e filologiche
Dipartimento di scienze merceologiche
Dipartimento di scienze mineralogiche e petrologiche
Dipartimento di scienze pediatriche e dell'adolescenza
Dipartimento di scienze sociali
Dipartimento di scienze zootecniche
Dipartimento di statistica e matematica applicata alle scienze umane «D. de Castro»
Dipartimento di storia
Dipartimento di studi politici
Dipartimento territorio (interateneo)
Dipartimento di traumatologia, ortopedia e medicina del lavoro
Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali

TABELLA *E*

STRUTTURE DIDATTICHE SPECIALI
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

Scuola universitaria in commercio estero

Scuola dei diplomi universitari in economia

Scuola universitaria di psicologia applicata

Scuola universitaria per le biotecnologie

Scuola interateneo di specializzazione per la formazione degli insegnanti secondari.

99A1720

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 13 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 17 dicembre 1998, approvata dal senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1998, con la quale la facoltà di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'aggiunta, nell'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza, di un nuovo settore scientifico-disciplinare;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III «Dell'ordinamento generale degli studi», sezione II - Norme

speciali per la facoltà di giurisprudenza, l'art. 2, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è modificato come segue:

CAPO III

Dell'ordinamento generale degli studi - Sezione II
Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza

(Omissis).

Art. 2.

Nell'elenco degli insegnamenti impartiti dalla facoltà è inserito:

settore scientifico-disciplinare S02X - Statistica economica:

Statistica economica.

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 13 febbraio 1999

Il rettore: BO

99A1718

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge del 20 giugno 1935, n. 1071, su modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge del 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, concernente le norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale 28 settembre 1992, con il quale è stato approvato lo statuto del Politecnico di Bari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/96, ed in particolare l'art. 13 «Scuole di specializzazione, dottorati di ricerca»;

Visti i decreti rettorali 18 aprile 1997 e 25 luglio 1997, con i quali è stato modificato lo statuto del Politecnico di Bari;

Viste le deliberazioni della I facoltà di ingegneria di Bari, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 13 settembre 1996, del 19 dicembre 1996 e del 20 dicembre 1996, relative alla modifica di statuto concernente la istituzione della scuola di specializzazione in «Pianificazione del territorio e dell'ambiente»;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 29 marzo 1994 e del 25/26 giugno 1996, del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1996, del Comitato universitario regionale del 30 marzo 1994 e del 29 giugno 1994 relative all'attuazione del piano triennale di sviluppo 1994/96;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale del 21 marzo 1997, che ha suggerito alcune correzioni da apportare alla istituzione della succitata scuola di specializzazione;

Vista la deliberazione del consiglio della I facoltà di ingegneria che, nella seduta del 23 luglio 1997, ha recepito le predette modificazioni;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 2783 del 29 ottobre 1997, con la quale viene data la possibilità di predisporre il relativo decreto di modifica statutaria solo dopo che lo stesso Ministero abbia emanato il decreto ministeriale di autorizzazione ad emettere il provvedimento di istituzione;

Visto il decreto 30 ottobre 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale viene autorizzata l'istituzione della scuola di specializzazione in «Pianificazione del territorio e dell'ambiente»;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Bari, emanato con decreto rettorale 28 settembre 1992, riguardante gli ordinamenti dei corsi di laurea e di diplomi universitari e modificato con decreto rettorale 18 aprile 1997, e decreto rettorale 25 maggio 1997, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Presso il Politecnico di Bari è istituita la scuola di specializzazione in Pianificazione del territorio e dell'ambiente.

Dopo l'art. 43, è aggiunto il titolo V, scuole di specializzazione, con la numerazione progressiva, dell'art. 44 sino all'art. 58, riguardante la scuola di specializzazione in Pianificazione del territorio e dell'ambiente, così come da allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Bari, 19 giugno 1998

Il rettore: CASTORANI

ALLEGATO

TITOLO V

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 44.

Presso il Politecnico di Bari è istituita la seguente scuola di specializzanone:

1. Scuola di specializzazione in Pianificazione del territorio e dell'ambiente.

Scuola di specializzazione in Panificazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 45.

Presso il Politecnico di Bari è istituita la scuola di specializzanone in «Pianificazione del territorio e dell'ambiente».

Art. 46.

La scuola conferisce il diploma di specializzazione in Pianificazione del territorio e dell'ambiente. Il conseguimento del diploma di specializzazione consente l'assunzione della qualifica di «Specialista in pianificazione del territorio e dell'ambiente».

Art. 47.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della pianificazione del territorio e dell'ambiente e riguarda quindi i metodi e le tecniche di analisi: le problematiche dell'uso e della conservazione delle risorse ambientali; lo studio del sistema della mobilità per la conseguente formazione di piani e progetti e per la definizione di politiche di governo delle trasformazioni urbane e terrioriali.

Art. 48.

Nell'ambito del corso di studi, il consiglio della scuola può prevedere diversi orientamenti attivati secondo le modalità previste dal regolamento della scuola.

Art. 49.

Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno mille ore di insegnamento, di cui almeno cinquecento ore di lezioni e le restanti di attività pratiche guidate e di progettazione.

Art. 50.

Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria. Per corsi programmati con particolari approfondimenti tematici i docenti potranno essere richiesti alle facoltà di architettura e di ingegneria dell'ambiente e del territorio (con sede a Taranto) dello stesso Politecnico, alle facoltà di economia e commercio e lettere dell'Università di Bari.

Art. 51.

La scuola ha sede presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari.

Art. 52.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 50 (cinquanta) per ciascun anno di corso, per un totale di 100 (cento) specializzandi.

Art. 53.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di archettura, dei corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile e ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Sono ammessi al concorso per l'accesso anche coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia equipollente ai sensi di legge, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 54.

Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico del Politecnico, e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione e il relativo piano di studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, quando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, comprese le attività pratiche di laboratorio e di eventuale tirocinio;

la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica e la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 55.

Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al precedente art. 54, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 500 ore di lezioni teoriche delle 1000 ore complessive di didattica:

Area 1) Storia, teoria e strumenti della pianificazione:

Settori:

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H12X Storia dell'architettura;

H13X Restauro;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbartistica.

Area 2) Scienze sociali, economiche, politiche e giuridico-amministrative:

Settori:

G01X Economia ed estimo rurale;

H09X Istituzioni di diritto pubblico;

H15X Estimo;

I05B Fisica tecnica ambientale;

M06A Geografia;

M06B Geografia economico-politica;

N10X Diritto amministrativo;

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01E Econometria;

P01J Economia regionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

Q05A Sociologia generale;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Area 3) Difesa dell'ambiente:

Settori:

D02B Geologia applicata;

E03A Ecologia;

F22A Igiene generale ed applicata;

G03A Assestamento forestale e selvicoltura;

H06X Geotecnica;

H07X Scienza delle costruzioni;

H09A Tecnologia dell'architettura.

Area 4) Reti e trasporti:

Settori:

H01B Costruzioni idrauliche;

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;

H03X Strade, ferrovie e aeroporti;

H04X Trasporti;

P01J Economia regionale.

Area 5) Metodi e tecniche per la pianificazione:

Settori:

A04B Ricerca operativa;

F03A Ecologia;

H05X Topografia e cartografia;

H11X Disegno;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

K05B Informatica;

S01A Statistica;

S02X Statistica economica;

Area 6) Scienze matematiche, fisiche chimiche, biologiche:

Settori:

A01A Logica matematica;

A02A Analisi matematica;

B01A Fisica generale;

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

E13X Biologia applicata.

Art. 56.

All'inizio di ciascun corso il consiglio della scuola sceglie gli eventuali corsi opzionali che possono costituire orientamento all'interno della specializzazione. Le attività sperimentali di laboratorio e di eventuale tirocinio saranno svolte sotto la guida di uno o più docenti designati dal consiglio della scuola.

Nell'ambito delle attività della scuola e con particolare riferimento alle attività pratiche da sviluppare, possono essere previsti periodi di studio e di formazione presso enti pubblici e privati, per specifiche finalità.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e/o all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 57.

Il Politecnico di Bari, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e/o di utilizzazione di attrezzature e/o strutture extrauniversitarie, nazionali o estere, per lo svolgimento di attività didattiche e formative degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 58.

Il Politecnico di Bari promuove e attiva rapporti di collaborazione con altre università e istituzioni scientifiche di alta cultura italiane e/o estere al fine di utilizzare sinergicamente risorse culturali, umane e strutturali, per la formazione degli specializzandi.

99A1719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di quarantatre richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 4;

− articolo 5;

− articolo 6 lettera *b)* limitatamente alle parole: *"tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"*;

− articolo 7, comma 1, limitatamente alle parole: *"del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente"* e comma 2: *"Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale"*;

− articolo 8;

− articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: *"alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed"*, e comma 4, limitatamente alle parole: *"l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e"*, nonché alle parole: *"secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"*;

− articolo 10, comma 1, limitatamente alle parole: *«nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6 ed»*, nonché alle parole: *"di cui all'articolo 8"*, e comma 3, limitatamente alle parole: *"dal secondo comma dell'articolo 5 e"*;

− articolo 11, comma 1, *"l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna"*;

− articolo 12;

− articolo 13;

− articolo 14;

− articolo 15, comma 2, limitatamente alle parole *"e 5"*;

− articolo 19, comma 1: *"Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni"*, comma 2: *"La donna è punita con la multa fino a lire 100.000"*, comma 3, limitatamente alle parole: *"o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7"*, comma 5: *"Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile."* e comma 7; *"Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma."*;

− articolo 22, comma terzo, *"Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6."?»*.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", convertito con modificazione dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: *"limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva"*, così come modificato dall'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazione dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), limitatamente alle parole: *"È aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazione, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94."?»*.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Statuto dei lavoratori", e successive modificazioni, limitatamente all'art. 31, comma 2: *"La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali."*, nonché il D.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, recante: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: *"o cariche sindacali"* e alle parole: *"e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi"*;

− comma 2: *"Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale"*;

− comma 5: *"A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è*

pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.";

− comma 6: *"La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.";*

− comma 7: *"Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335."; comma 9, limitatamente alle parole: "cariche sindacali o"?*».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione del codice di procedura penale" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 303, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: *"senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563"* e alle parole: *"o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni",* lettera b): *"dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;",* lettera *c)*: *"dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni"*, lettera *d)*: *"dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4."*, comma 2 e comma 3, limitatamente alle parole: *"relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento"*, comma 4: *"La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni."*;

− articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: *"commi 1, 2, e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4,"?*».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il D.L. 30 giugno 1994, n. 479, recante: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 3, comma 2, limitatamente alle parole: *"c) il consiglio di vigilanza;"*; comma 3, limitatamente alle parole: *"; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"*; comma 4: *"Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti."*; comma 5, limitatamente alle parole: *"; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza"* e alle parole: *"La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza."*; comma 8, limitatamente alle parole: *"Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazione delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4;"* nonché il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", così come convertito e modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: *"La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno."?*».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante "Istituzione del Consiglio del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato" e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato" e successive modificazioni, limitatamente a:

– articolo 1, comma 1: *"Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate."* e comma 2, limitatamente alle parole: *"a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;*

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;

f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1º gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera.", comma 3: *"L'opposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto."*, comma 4: *"Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore."*, comma 5: *"La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi."*, nonché comma 6: *"L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi."*;

– articolo 2;

– articolo 3;

– articolo 4;

– articolo 5;

– articolo 6;

– articolo 7;

– articolo 8;

– articolo 9;

– articolo 10;

– articolo 11 ?"

nonché il decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo" e successive modificazioni, nonché la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante: "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (così come modificata dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

Art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: *"il voto di lista ed"*, alla parola *"eventuale"*, nonché alle parole *"nell'ambito della lista votata"*;

Art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): *"provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;"*, alla lettera b): *"determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;"* e lettera c) limitatamente alle seguenti parole: *"nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista"*;

Art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: *"nell'ambito della stessa lista"*, comma 2: *"Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive."*, comma 4 limitatamente alle parole: *"e 2"*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione

resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti o movimenti politici" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 1;

− articolo 2;

− articolo 3;

− articolo 4;

− articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: *"effettuate mediante versamento bancario o postale"*;

− articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole: *"o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1"*; comma 15: *"A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti ed i movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria"*; comma 16, limitatamente alle parole: *"Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto."* e alle parole: *", che partecipano alla ripartizione delle risorse,"*; comma 17: *"In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei Deputati ne dà comunicazione al Ministro del Tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti."*;

− articolo 9, comma 1: *"L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire."*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati la legge 9 marzo 1989, n. 88, "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 1, comma 4, limitatamente alle parole: *"L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati."*;

− articolo 20, comma 1: *"La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto."*; comma 3: *"Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto."* e comma 4, limitatamente alle parole: *"altresì"*, alle parole: *"il conto consuntivo generale e"* e alle parole: *"Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37."*,

− nonché il Decreto del Presidente della Repubblica, 30 aprile 1970, n. 639, «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente: *"Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" e successive modificazioni, limitatamente a:*

− articolo 49, comma 1, limitatamente alle parole: *", così come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali"*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: *"di seguito denominata 'impresa fornitrice', iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1,"*, alle parole: *", di seguito denominati 'prestatori di lavoro temporaneo', da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3,"*, nonché alle parole *", di seguito denominata 'impresa utilizzatrice,' "* nonché alle parole: *"individuate ai sensi del comma 2"*; comma 2: *"Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4."*; comma 3: *"Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione"*; comma 4: *"È vietata la fornitura di lavoro temporaneo: a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali delle categorie di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;*

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."; comma 5: *"Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:*

a) il numero dei lavoratori richiesti;

b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;

e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice."; comma 6: *"È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3"*; comma 7: *"Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione."*; nonché comma 8: *"I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi."*;

- articolo 2;
- articolo 3;
- articolo 4;
- articolo 5;
- articolo 6;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10;
- articolo 11 ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modificazioni, limitatamente a:

- articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: *"per il soddisfacimento delle esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2"*; comma 2: *"Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4."*; nonché comma 4, lettera a): *"a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi"*;
- articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: *"e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2"* ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio" e successive modificazioni, limitatamente a:

- articolo 2, comma 2: *"È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni."*, comma 3: *"Le domande di iscrizione al registro di cui all'articolo 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti."*, nonché comma 4: *"È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività."*;
- articolo 3;
- articolo 4;
- articolo 5;
- articolo 6;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10;
- articolo 11;
- articolo 12;
- articolo 13;
- articolo 14 ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà." e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 41-bis, comma 2: *"Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza"* e comma 2-bis:

"Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42" ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data

8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 18 ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni, limitatamente a:

- articolo 10, comma 8: *"Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39."*;
- articolo 11, comma 1, limitatamente alle parole: *"calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39"*;
- articolo 16;
- articolo 18;
- articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: *"con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 — così come modificato dal successivo punto 2) — e seguenti"*, e comma 5, limitatamente alle parole: *"e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2)"*;
- articolo 34;
- articolo 35;
- articolo 36;
- articolo 37;
- articolo 38;
- articolo 39;
- articolo 40;
- articolo 41;
- articolo 42;
- articolo 43;
- articolo 44;
- articolo 45;
- articolo 46;
- articolo 47;
- articolo 48;
- articolo 49;
- articolo 126;
- articolo 127;
- articolo 128;
- articolo 129;
- articolo 148, comma 2, limitatamente alle parole: *"da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;
- articolo 149;
- articolo 152;
- articolo 154; l'articolo 157, comma 7, limitatamente alle parole: *"con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;
- articolo 177, lettera e), limitatamente alle parole: *"all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;

nonché il D.Lgs 30 giugno 1994, n. 479, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza", e successive modificazioni" limitatamente a:

- articolo 8, comma 3: *"Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa"* ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, codice penale, e successive modificazioni, limitatamente agli art. 531-536, come modificati dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui" e successive modificazioni limitatamente al comma 1, numero 3): *"chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione"*; numero 4), limitatamente alle parole: *", o ne agevoli a tal fine la prostituzione"*; numero 5), limitatamente alle parole: *", o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"*; numero 6), limitatamente alle parole: *"ovvero si intrometta per agevolarne la partenza"*; numero 8), limitatamente alle parole: *"favorisca o"*; 536, comma 2: *"In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio."*, nonché la legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5, comma 1: *"Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda di lire diecimila le persone dell'uno e dell'altro sesso: 1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto; 2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio."*e comma 2: *"Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza."* ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo Unico delle leggi

in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza'' e successive modificazioni, limitatamente a:

– articolo 17, comma 1, limitatamente alla parola: *''coltivare,''*;

– articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: *''di piante di canapa indiana,''* e alle parole: *'', II''*;

– articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole: *''o cessione, a qualsiasi titolo,''* e alla parola: *''II,''* e comma 4, limitatamente alla parola: *'', II''*;

– articolo 73, comma 1, limitatamente alla parola: *''coltiva,''*, alle parole: *'', cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce''*, alle parole: *'', acquista, trasporta''*, alle parole: *'', procura ad altri, invia''*, e alle parole: *'', consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75''*; comma 2, limitatamente alla parola: *''cede,''*, e comma 3, limitatamente alla parola: *''coltiva,''*;

– articolo 75;

– articolo 79, comma 1, limitatamente alle parole: *''II e''* ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante *''Disposizioni sulla stampa''* e successive modificazioni, limitatamente a:

– articolo 5;

– articolo 6;

– articolo 7;

– articolo 16, comma 1, limitatamente alle parole: *''Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5,''* e comma 2, limitatamente alle parole: *''La stessa pena si applica a''*;

– articolo 18;

– articolo 19;

– articolo 22;

nonché la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante ''Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva'', e successive modificazioni, limitatamente a:

– articolo 7, comma 1: *''ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.''*;

nonché la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante ''Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria'' e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 11, comma 7: *''Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47''* ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, recante ''Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse'', ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, limitatamente a:

– articolo 1, limitatamente alle parole: *''e dei farmacisti''*;

– articolo 12, limitatamente alle parole: *''e dei farmacisti''* ?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante ''Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali'' e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, recante ''Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale'', e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: ''Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare'', e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 1, limitatamente a:

– comma 26: ''*Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.*'';

– comma 27: ''*Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applica-*

zione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1º gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.";

− comma 28: "*Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno d'età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.*";

− comma 29: "*I lavoratori che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27 lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1º ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1º gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1º aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.*";

− comma 30: "*All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole:*

'*fino a 30 anni*' *sono sostituite dalle seguenti: 'inferiore a 31 anni'. Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1º settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1º gennaio 1996.*";

− comma 36: "*I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.*"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 23;

− articolo 24, comma 1, limitatamente alle parole: "*di cui all'articolo 23*";

− articolo 30?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 1;

− articolo 2;

nonché la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 3;

− articolo 4;

− articolo 5;

− articolo 7, limitatamente al comma 8: "*Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano trascorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto dai commi 9 e 10*"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 4?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il regio decreto-legge n. 436 del 15 marzo 1927, recante "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi del reale Automobile Club d'Italia", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 510 del 19 febbraio 1928, limitatamente a:

− articolo 1, comma 2: "*Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l''Automobile Club d'Italia' costituito in ente morale.*";

− articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "*di cui all'art. 11 del presente decreto*";

− articolo 5, comma 3, limitatamente alle parole: "*di cui all'art. 11 del presente decreto*";

− articolo 11, commi 1: "*Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un Pubblico Registro Automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione*" e 2: "*In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.*";

− articolo 12, limitatamente alle parole: "*di cui all'articolo precedente*";

− articolo 13, comma 1: "*Per l'iscrizione di ogni autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, l'A.C.I. deve ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato dalla fabbrica.*";

− articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "*alla sede provinciale dell'A.C.I.";*

− articolo 15, comma 1: limitatamente alle parole: "*tenuto dall'A.C.I.*"; e comma 2, limitatamente alle parole: «*tenuto dall'A.C.I.*";

− articolo 17, comma 2: "*L'autenticazione può essere fatta dai funzionari dell'A.C.I. all'uopo delegati per iscritto dalla sede centrale, ovvero dal Podestà o dal Giudice conciliatore competenti per territorio.*";

− articolo 18, limitatamente alle parole: "*alla sede provinciale dell'A.C.I.*";

− articolo 19, limitatamente alle parole: "*provinciale dell'A.C.I.*";

− articolo 20, limitatamente alle parole: "*alla sede provinciale dell'A.C.I*";

− articolo 21, comma 1, limitatamente alle parole: "*dalla sede provinciale dell'A.C.I."* e comma 2, limitatamente alle parole: "*provinciale dell'A.C.I*";

− articolo 22, limitatamente alle parole: "*provinciale dell'A.C.I.*";

− articolo 23;

− articolo 24;

− articolo 25;

− articolo 27;

− articolo 28;

− articolo 30, comma 1, limitatamente alle parole: "*e per il funzionamento dell'A.C.I. nei riguardi del Pubblico Registro Automobilistico*" e comma 2: "*Al Ministro per le finanze sono concesse le facoltà necessarie per la stipulazione della convenzione di esercizio di cui all'art. 23 e per l'emanazione delle altre norme occorrenti all'esecuzione della convenzione stessa.*"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 121, comma 3, limitatamente alle parole: "*costituiti da tre docenti su due classi*" e "*; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi*";

− articolo 128, comma 3, limitatamente alle parole: "*e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti,*" e alle parole: "*, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.*", comma 6: "*La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.*", e comma 7: "*Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.*";

− articolo 130, comma 2, lettera *c)*, limitatamente alle parole: "*e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128*" e comma 3: "*I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.*";

− articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "*per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121*"; comma 5: "*Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.*"; comma 6, limitatamente alle parole: "*per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo*", e comma 9, limitatamente alle parole: "*, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo,*"; articolo 396, comma 3, limitatamente alle parole: "*e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti,*" e "*, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo*"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 190, comma 2: "*Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.*";

− articolo 191;

− articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: "*, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura*";

− articolo 198, limitatamente alle parole: "*Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.*"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 63, comma 2: *"I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.";* comma 3, limitatamente alle parole: *"di cui al comma precedente",* alle parole: *"per l'assistenza di malattia,"* e alle parole: *",valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma";*

− articolo 9, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola: *"integrativi"* e alle parole: *"aggiuntive rispetto a quelle"* e, secondo periodo, limitatamente alla parola: *"integrativi";* comma 2, limitatamente alla parola: *"integrativo";* comma 3, limitatamente alla parola: *"integrativi";* comma 4, limitatamente alla parola: *"integrativi";*

nonché del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: *"delle forze armate dello Stato e"* nonché alle parole *"concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;";*

− articolo 2, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: *"è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed"*, nonché alle parole: *"di concerto col Ministro per la difesa";* comma 2, limitatamente alle parole: *"Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza."* e comma 3, limitatamente alle parole: *"Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di Finanza.";*

− articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: *"possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7";* comma 2: *"Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.";*

− articolo 7;

− articolo 8, comma 1, limitatamente alla parola: *"altre";* comma 2, limitatamente alle parole: *"non militari";*

− articolo 9, limitatamente alle parole: *"sottufficiali e truppa";*

− articolo 10;

− articolo 12;

nonché il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il codice militare di pace, limitatamente all'articolo 2, limitatamente alle parole: *"della Guardia di Finanza"*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 23;

− articolo 25, comma 1: *"I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese";*

nonché la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 21, comma 15, limitatamente alle parole: *"Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché"?».*

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: "Approvazione del Codice di procedura civile", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 152, comma 1, limitatamente alle parole: *"anche a pena di decadenza,"* e comma 2, limitatamente alle parole: *"stabiliti dalla legge"* e alle parole: *"ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente";*

− articolo 153;

− articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: *"ordinatorio"*, e comma 1, limitatamente alle parole: *"che non sia stabilito a pena di decadenza";*

nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale" e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: *"soltanto nei casi previsti dalla legge"* e comma 2, limitatamente alle parole: *"a pena di decadenza";*

− articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: *"a pena di decadenza"*?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e successive modificazioni, limitatamente a:

− articolo 2, comma 18, limitatamente alle parole: *", privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1,"* e alle parole: *", con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione"*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione

resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali" e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il. D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni, limitatamente a:

– articolo 10, comma 3: *"I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.";* comma 7, limitatamente alle parole: *"devono: a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale; b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti";* comma 10: *"Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.";* comma 12, lett. b), limitatamente alle parole: *"e 10"*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1957, n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni, limitatamente a:

– articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole: *"- esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -",* e alle parole *"nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa";*

– articolo 8, comma 2: *"I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni";*

– articolo 88, comma 7: *"I magistrati in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 conservano il trattamento di cui godevano";*

nonché la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo", e successive modificazioni, limitatamente a:

– articolo 52, comma 2, limitatamente alle parole *", ai magistrati,";*

nonché la legge 23 aprile 1981, n. 154, recante "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", e successive modificazioni, limitatamente a:

– articolo 2, comma 1, n. 6), limitatamente alle parole: *"nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni,"* e alle parole *"addetti alle corti d'appello, ai tribunali, alle preture e ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori";*

– articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: *"di giudice ordinario della Corte di cassazione,",* e alle parole *"di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei Conti, di magistrato del Consiglio di stato"*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il R.D. 19 ottobre 1930 num. 1398 recante l'approvazione del Codice Penale, e successive modificazioni, limitatamente all'art. 294, limitatamente alle parole: *"con violenza, minaccia o inganno"*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario" limitatamente a:

– articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: *",senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura",* nonché comma 3: *"In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063."*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogate le seguenti disposizioni della legge 20 febbraio 1958 n. 75, recante *"Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui"*, limitatamente alle parti seguenti: art. 1: *"È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane"*, art. 2: *"Le Case, i quartieri e qualsiasi altro luogo dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."*, art. 3 primo comma n. 1: *"chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;"*, art. 3 primo comma n. 2: *"chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;"*, art. 3 primo comma n. 3: *"chiunque, essendo proprietario, gerente, o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;"*, art. 3 secondo comma: *"in tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio."*, art. 5 secondo e terzo comma: *"Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza. Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria."*, art. 7: *"Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici; È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali."*, art. 13 secondo comma: *"È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate."*?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Marco Rossi in Roma, via Val d'Arno, 3, recapito di Udine presso il sig. Diego Volpe Pasini - S.O.S. Italia, piazza Matteotti, 18 - tel. 0432/229272.

99A1755-99A1815

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del gen. Franco Angioni a commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1999 il generale di corpo d'armata (aus) Franco Angioni è stato confermato, fino alla data del 31 dicembre 1999, commissario straordinario del Governo per le iniziative di supporto all'Albania.

99A1721

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.10336-XV.J(1606) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 2516 (d.f.: Martarello Magical 100 getti)», che la Martarello S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo) - località Lago, intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1732

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione religiosa missionarie dell'Eucarestia, in Roma

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione religiosa missionarie dell'Eucarestia, con sede in Roma.

99A1733

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 marzo 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0863
Yen giapponese	132,45
Dracma greca	321,65
Corona danese	7,4329
Corona svedese	8,9380
Sterlina	0,67540
Corona norvegese	8,5605
Corona ceca	37,967
Lira cipriota	0,57954
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,34
Zloty polacco	4,2702
Tallero sloveno	189,8259
Franco svizzero	1,5931
Dollaro canadese	1,6447
Dollaro australiano	1,7125
Dollaro neozelandese	2,0354
Rand sudafricano	6,6807

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1816

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto dell'Associazione per la lotta alla trombosi

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1999 sono state approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'Associazione per la lotta alla trombosi.

Con le suddette modifiche, il citato ente ha assunto la denominazione di «Associazione per la lotta alla trombosi - ONLUS» o più brevemente «ALT -ONLUS».

99A1724

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della torrefazione caffè:

«Ebna», viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax 06/44702654;

2) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale dei frantoi:

«Ebna», viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax 06/44702654;

3) manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della pasticceria:

«Ebna», viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax 06/44702654;

4) manuale di autocontrollo per la corretta prassi igienica ad uso degli operatori dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso:

«Fedagro», via Marco Polo n. 43 - 00154 Roma - fax 06/57303258.

99A1722

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Maria Bianca Corno per la lotta contro l'anoressia mentale, in Monza.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione Maria Bianca Corno per la lotta contro l'anoressia mentale, con sede in Monza, via Zucchi n. 1, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di tredici articoli.

99A1723

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immucyst»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 640 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: IMMUCYST, 3 f. liof. + 3 f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 028422018.

Titolare A.I.C.: Società Connaught Laboratories Limited 1755 Steeles Avenue West Willowdale 451 - Ontario (Canada).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: un flacone di liofilizzato contiene:

principio attivo invariato;

eccipienti: glutammato monosodico 5% p/v 50 mg (peso secco), idrossido di sodio q.b. al pH.

Un flacone di solvente contiene:

eccipienti: cloruro di sodio 8,5 mg/ml, tampone fosfato consistente in: fosfato sodico dibasico, anidro 0,576 mg/ml, fosfato monobasico di sodio monoidrato 2,5 mg/ml, polisorbato 80 (Tween 80) 0,25 mg/ml, acqua q.b. a 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1604

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronconait».

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1998, alla pag. 59, seconda colonna, al secondo capoverso, settimo rigo, dove è indicato lo stabilimento sito in: «... Herouville Saint *Claire* (Francia) ...», deve essere rettificato nel senso di: «... Herouville Saint *Clair* (Francia) ...».

99A1734

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Traditional Farmfresh Turkey» ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Si comunica che la Commissione europea ha trasmesso la richiesta, dell'Autorità del Regno Unito competente, relativa alla registrazione della denominazione «Traditional Farmfresh Turkey», ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 del predetto articolo 8 si comunica che la domanda e la relativa documentazione sono depositate presso il Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex Divisione sesta, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione e trarne copia, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche, e formulare eventuali osservazioni.

99A1624

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035